



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Giunta Regionale

**Disegno di Legge concernente:
“Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale della Regione”
(Legge finanziaria 2008)**

INDICE

RELAZIONE	3
CAPO I STRATEGIA ISTITUZIONALE E FINANZIARIA	9
Art. 1 Disposizioni di carattere finanziario	9
Art. 2 Norme in materia di tributi	14
Art. 3 Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali	18
CAPO II CONOSCENZA CULTURA E TEMPO LIBERO	20
Art. 4 Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport	20
CAPO III AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO	23
Art. 5 Disposizioni nel settore ambientale e del territorio	23
Art. 6 Direttive in materia di disciplina degli scarichi di acque reflue	27
CAPO IV SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE	29
Art. 7 Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale	29
Art. 8 Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano	31
CAPO V SANITA' E POLITICHE SOCIALI	37
Art. 9 Disposizioni nel settore sanitario e sociale	37
Art. 10 Semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità	41
CAPO VI RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ	42
Art. 11 Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti	42
Art. 12 Copertura finanziaria	44
Art. 13 Entrata in vigore	45
TABELLE	46

RELAZIONE

PREMESSA

Il disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 continua nella linea già avviata nelle precedenti manovre finanziarie, rafforzandone le politiche delineate, in armonia con il disegno strategico impostato nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS), e introducendo ulteriori elementi per l'attuazione del programma di governo.

Se da un lato la definizione della trattativa con lo Stato porta ad una graduale crescita delle entrate tributarie già dal 2007, con un saldo positivo per la Sardegna stimato a regime in euro 1.500.000.000 annui. Dall'altro si prosegue anche per l'anno 2008 nell'azione di risanamento, di riqualificazione e di contenimento della spesa. Questa, incrementata complessivamente del 3.8 per cento rispetto all'anno 2007, è stata destinata al rafforzamento delle politiche impostate nelle precedenti manovre, con particolare riferimento alle seguenti azioni di sviluppo: politiche sanitarie, politiche sociali, scuola, università e diritto allo studio, cultura, industria e ambiente. L'accresciuta capacità di spesa si accompagna ad un'azione di efficace utilizzo delle risorse, che impone, come già detto, la prosecuzione delle azioni per limitare gli sprechi e riqualificare la spesa.

Si sottolinea al riguardo che le politiche di risanamento del bilancio continuano a generare risparmi tanto che le spese obbligatorie registrano un calo dell'1.8 per cento rispetto al 2007. Inoltre, all'azzeramento del deficit si accompagna un'ulteriore riduzione del risultato di amministrazione stimato nel 38 per cento alla fine del 2008.

L'impostazione, per il secondo anno, di un bilancio per strategie e funzioni obiettivo, accompagnata dall'adozione della contabilità economica e della contabilità analitica per centri di costo (in via sperimentale dal 2008) consentiranno una costante verifica sull'operato del Governo regionale, nonché il perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo delle risorse.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Il presente disegno di legge finanziaria è composto da 11 articoli raggruppati in 5 capi.

Il capo I si compone di tre articoli e contiene le disposizioni relative alla strategia istituzionale e finanziaria.

L'articolo 1 reca le disposizioni di carattere finanziario.

Il comma 1 autorizza l'Amministrazione regionale a iscrivere, anche per questo esercizio finanziario nel proprio bilancio una somma pari a euro 500.000.000 per l'anno 2008 quale anticipazione delle maggiori entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 834 e successivi della finanziaria statale per l'anno 2007. Conseguentemente, nel bilancio 2011, si è provveduto a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione di pari importo. Le entrate così ottenute servono a finanziare le spese destinate ad interventi a favore del settore pubblico, elencati nella tabella E; le risorse non utilizzate verranno portate ad incremento delle iscrizioni delle assegnazioni spettanti per l'anno 2011.

Il comma 2 dispone in merito alla copertura della parte residua del disavanzo di amministrazione stimato in euro 805.000.000 – derivante dalla mancata contrazione di mutui autorizzati negli anni precedenti - mediante il rinnovo, anche per quota parte, delle autorizzazioni alla contrazione dei medesimi mutui. Si prevede, nello stesso comma, che i mutui vengano contratti solo per effettive esigenze di cassa, con un onere complessivo pari a euro 52.366.000 per 30 anni.

Il comma 3 determina, nelle tabelle A e B, le risorse contenute al fondo nuovi oneri legislativi per far fronte a provvedimenti per i quali si prevede l'approvazione in corso d'anno.

Il comma 4 dispone il riversamento alle entrate del bilancio regionale delle disponibilità sussistenti nei fondi di rotazione di cui alla legge regionale n. 66 del 1977 per poi destinarle agli interventi a favore delle PMI.

Il comma 5 abroga le disposizioni legislative che prevedono disposizioni per la costituzione di fondi di garanzia su mutui e prestiti a favore di imprese. L'abolizione di tali norme comporta, necessariamente la soppressione dei fondi esistenti presso le banche relativi a mutui concessi alla data del 31 dicembre 2007, le cui risorse confluiranno nel bilancio regionale. Tale soppressione, comunque, non comporta l'abolizione delle garanzie concesse alle quali l'amministrazione fa fronte direttamente, eliminando, nell'ottica della economicità della spesa, gli onerosi compensi spettanti agli istituti finanziari per la gestione.

I commi 6 e 7 determinano rispettivamente:

- nella apposita tabella C: le autorizzazioni di spesa che rimandano alla legge finanziaria la loro quantificazione;
- nella apposita tabella D: le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento o decremento

Con il comma 8 si dispone l'estensione all'anno 2008 delle norme contenute nella finanziaria 2007 in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e contenimento della spesa.

Il comma 9 è rivolto al sistema delle autonomie locali, in particolare il contiene la rideterminazione del fondo destinato al finanziamento delle autonomie locali in euro 525.000.000, sino all'emanazione della legge di riforma dell'ordinamento delle stesse autonomie e la destinazione di una quota derivante dal gettito prodotto dall'imposta

regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, pari a euro 50.000.000, a favore del fondo unico delle autonomie locali.

I commi 10 e 11 contengono norme di conservazione di residui:

- il primo si riferisce alle somme stanziare sul fondo nuovi oneri legislativi a copertura del cofinanziamento regionale alla programmazione 2007-2013, attualmente all'esame della Commissione europea;
- il secondo dispone la riassegnazione al fondo della programmazione negoziata delle somme sussistenti in conto competenza e in conto residui nel bilancio della Regione.

Il comma 12 contiene una modifica alla legge regionale n. 11 del 2006 consistente nella riformulazione della norma relativa all'elenco dei fondi di rotazione allegato al bilancio di previsione della Regione.

I commi dal 13 al 28 contengono norme di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui viene meglio regolamentato il funzionamento presso i comuni (singoli o associati) in conformità con la normativa nazionale e comunitaria in materia.

Con il comma 29 vengono ampliate le competenze amministrative attribuite ai Comuni dalla legge regionale n. 9 del 2006 relativa al trasferimento delle funzioni agli Enti Locali, comprendendo anche il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche di produzione di beni e servizi.

I commi dal 30 al 32 prevedono, in linea con gli obiettivi di innovazione dell'apparato amministrativo, lo snellimento delle procedure decisionali dell'organo esecutivo regionale, riformulando alcuni articoli della legge regionale n. 1 del 1977 con l'eliminazione del parere di concerto da parte dell'Assessore della Programmazione per l'approvazione dei programmi di spesa.

Infine, il comma 34 stanziava risorse pari a euro 1.000.000, nell'anno 2008, per promuovere l'immagine della Sardegna in occasione del G8.

L' articolo 2 reca norme in materia di tributi. Si sottolinea in particolare la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore delle piccole e medie imprese (commi 1 – 13). La disposizione si propone, in linea con gli obiettivi di sviluppo posti nel PRS, di favorire lo sviluppo dei sistemi produttivi, potenziandone le strutture, anche al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dalla momentanea sospensione dei regimi di aiuto comunitari.

L'agevolazione si applica ai soggetti passivi che rispettino le seguenti condizioni (comma 1):

- incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e stabilizzazione del precariato;
- internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- stimolo alla costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive e al rientro dei domicili fiscali in Sardegna;
- incremento degli investimenti diretti all'innovazione tecnologica.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione devono esercitare le seguenti attività economiche:

- industria, artigianato e commercio;
- turismo e servizi;
- servizi informatici;
- ricerca e sviluppo.

Il comma 14, al fine di rafforzare e rendere efficaci le disposizioni normative relative all'applicazione dei nuovi tributi, contiene l'ampliamento della casistica delle sanzioni irrogabili dall'ARASE in caso di mancato rispetto delle norme tributarie regionali, con specificazione delle tipologie di violazione, quali, ad esempio, l'omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte, la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi.

Infine, vengono meglio specificate le modalità di riscossione delle imposte accertate (comma 14, punto 2).

L' Articolo 3 reca disposizioni in materia di personale e di contenimento della spesa per fini istituzionali. In materia di personale, si segnalano in particolare il comma 15 che istituisce – in ottemperanza alle disposizioni comunitarie - un programma di formazione a favore del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali anche con distacchi e scambi reciproci di dipendenti e esperienze lavorative presso i servizi della Commissione ed il comma 13 che dispone la riduzione del 50 per cento delle indennità di carica del Presidente e degli Assessori.

Il capo II si compone di un unico articolo (articolo 4) ed relativo alle disposizioni in materia di istruzione, cultura e tempo libero.

I commi dall'1 al 4 riguardano l'istruzione, i commi dal 5 al 16 la cultura, ed il comma 17 reca disposizioni a favore dello sport.

Gli obiettivi prioritari in tema di istruzione, in linea con la politica portata avanti dall'attuale governo regionale, consistono in interventi finalizzati a: riduzione della dispersione scolastica, qualificazione dell'offerta universitaria, sostegno alla frequenza universitaria, rafforzamento della formazione specialistica.

Per la riduzione della dispersione scolastica si sottolinea in particolare: lo stanziamento di euro 33.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (comma 1, lett. a) di cui: euro 20.000.000 da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado, euro 3.000.000 per l'assegnazione di libri di testo in comodato presso le scuole

a studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, euro 10.000.000 per la realizzazione di un apposito programma contro la dispersione scolastica, è ulteriori euro 5.000.000 (comma 1, lett. h) per la concessione di borse di studio a studenti delle scuole di secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate.

Per la qualificazione dell'offerta universitaria si segnala lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità: euro 4.000.000 (comma 1, lett. b) per il fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, euro 6.000.000 (comma 1, lett. c) per il potenziamento dell'internazionalizzazione dell'Università in Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica, euro 1.000.000 (comma 1, lettera d) per la promozione di occasioni di rientro nell'Isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero.

Per il sostegno alla frequenza universitaria si ricordano interventi per ulteriori euro 10.000.000 (comma 1 lettera e) per il potenziamento delle strutture residenziali per gli studenti pendolari e euro 6.000.000 (comma 3) per l'erogazione di contributi per il "fitto casa".

Sono stati inoltre stanziati euro 5.000.000 (comma 1, lett. f) per la prosecuzione del programma "Sardegna speaks english".

L'azione di Governo nel campo della cultura è tesa a promuovere e a valorizzare i beni e le attività culturali della Sardegna al fine anche di un loro utilizzo per lo sviluppo turistico – locale.

Al conseguimento di tale obiettivo sono rivolte le autorizzazioni di spesa introdotte dai commi 5 - 16, tra le quali rileva quella di euro 1.500.000 per ciascun anno del quadriennio 2008 - 2011 (comma 1) destinata alla promozione delle produzioni socio-culturali all'estero mediante manifestazioni di spettacolo.

Per sostenere la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza dei beni culturali e per la gestione coordinata ed unitaria del patrimonio culturale isolano, il comma 11 dispone la costituzione dell'Agenzia Regionale del Patrimonio Culturale Sardegna".

Il comma 18 prevede interventi a favore delle attività sportive, si segnala in particolare l'intervento di cui alla lettera b) che destina alle società sportive isolate una quota non inferiore a euro 100.000 per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi.

Il capo III reca disposizioni in materia di "Ambiente e governo del territorio". L'articolo 5 si riferisce al settore ambientale, l'articolo 6 contiene direttive in materia di scarichi e acque reflue.

La politica ambientale è una delle strategie su cui punta il PRS e, in armonia con le linee guida in esso contenute, la Regione prosegue – nella finanziaria 2008 – con le azioni di valorizzazione e tutela dei siti di particolare rilevanza ambientale per il loro riutilizzo e rilancio turistico; nel contempo promuove l'impiego di energie rinnovabili per perseguire l'efficienza energetica con azioni a basso impatto ambientale.

In tale logica si muovono gli interventi previsti dai citati articoli, si illustrano di seguito alcuni interventi.

Il comma 1 dell'articolo 5 destina risorse pari a euro 3.000.000 alla prosecuzione degli interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti regionali contaminati.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 per la progettazione del riuso turistico delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa.

Nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico appare importante promuovere l'adozione da parte dei comuni di tecnologie particolarmente innovative nel campo delle energie rinnovabili che, a maggior costo di realizzazione iniziale, conseguano livelli di efficienza energetica a basso impatto ambientale attraverso la valorizzazione di risorse locali (vento, sole, biomassa). A tal fine il comma 3 del presente articolo 5 stanza euro 1.000.000 per il finanziamento di enti pubblici di attività fortemente innovative nel campo delle energie rinnovabili. Nel contempo, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo presso gli Uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'effettuazione della procedura di screening ambientale su impianti fotovoltaici da ubicare su terra e per limitare l'impatto ambientale costituito dall'impegno di notevoli porzioni del territorio regionale, appare opportuno procedere ad individuare criteri tesi a razionalizzarne l'attuazione a contenere l'impatto, a tal fine vengono identificate le aree che – coerentemente con gli indirizzi del PEARS – possono essere destinate a accogliere gli impianti fotovoltaici (comma 3 seconda parte).

Il comma 12 ha inteso specificare meglio la disciplina sui compendi lagunari al fine di rendere più completa la gamma degli interventi utili alla rivitalizzazione e valorizzazione ambientale dei compendi lagunari e stagnali, potendo utilizzare anche le acque reflue depurate come richiesto dalle Direttive comunitarie e nazionali in merito al riutilizzo delle acque nell'ambito di risparmio delle risorse idriche.

Il comma 20, determina un periodo di sospensione delle nuove attività estrattive e delle relative valutazioni di impatto ambientale, in considerazione degli effetti impattanti generati dall'apertura di nuove attività di cava e minerarie, posto che sono ancora in fase di verifica e valutazione di impatto ambientale circa 200 cave e miniere in regime di prosecuzione, nelle more dell'approvazione di un piano organico delle attività estrattive.

I commi dal 23 al 33 adeguano la normativa regionale sulle deroghe alla normativa comunitaria in materia di caccia. Si fa rilevare la necessità di introduzione di tale disposizione al fine di rispondere ai rilievi mossi in sede Comunitaria che sollecitano, anche per scongiurare le procedure d'inflazione, l'adeguamento normativo.

Con l'articolo 6 la Regione - in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – intende adeguare la propria legislazione nel rispetto delle competenze previste dal D.Lgs. 112/98 e dallo Statuto regionale e relative norme di attuazione.

In analogia a quanto già previsto dalla L.R. n. 14/2000, la norma tende all'adeguamento della disciplina tecnica regionale in materia di scarichi e di semplificazione delle procedure.

Viene posta in capo alla Giunta regionale (comma 1) su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente la possibilità di emanare direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue. Premesso che la definizione del titolare dello scarico di acque reflue è tuttora oggetto di dibattito ai vari livelli territoriali si ritiene essenziale individuare (comma 2), nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del D.lgs. 152/2006 e della disciplina regionale degli scarichi in via di predisposizione, in modo uniforme per l'intera regione, il responsabile non solo dell'attività da cui origina lo scarico ma anche della qualità del servizio reso e quindi di dover indicare, in qualità di titolare, chi detiene il potere di influire tecnicamente e finanziariamente sulla qualità stessa.

Nel caso della gestione del servizio idrico integrato, si ritiene di individuare titolare dello scarico di acque reflue urbane il gestore unico del servizio idrico integrato in quanto titolare dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato operato dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna ai sensi della legge regionale n. 29/1997.

Si è ritenuto di dover, in prima istanza, dare urgente disciplina delle fasi di avvio degli impianti di trattamento rientranti negli schemi fognario-depurativi, compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche - Opere fognario-depurative, e successivi atti integrativi e Piani Operativi Triennali (POT) dell'Autorità d'Ambito (comma 7). Si è inoltre ritenuto di dover dettare una disciplina transitoria al fine del rispetto dei valori limite di emissione di cui al D.lgs. 152/2006 e in attuazione del Piano di tutela delle acque, anche nelle more del completamento delle opere fognario depurative programmate, lasciando competenza all'ente autorizzatore, la Provincia (comma 8), nel valutare e determinare la durata della fase di autorizzazione provvisoria in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

La modifica introdotta alla L.R. 9/2006 dalla norma si rende necessaria al fine di completare il trasferimento di competenze agli enti locali e di ricondurre ai principi generali di cui all'art. 2 della stessa legge 9/2006 ed in particolare a quelli di sussidiarietà, idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni, ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale.

Si riconduce, quindi, alla competenza delle province non solo l'autorizzazione all'immersione in mare già proposta ma anche la relativa competenza sanzionatoria e relativa irrogazione e introito delle sanzioni per i rispettivi ambiti territoriali (comma 9).

Il capo IV, "sistemi produttivi e occupazione", si compone di due articoli: l'articolo 7, recante disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale e l'articolo 8 recante disposizioni a favore del sistema produttivo isolano. Nell'articolo 7 si continua con l'applicazione degli incentivi all'esodo di cui alla legge regionale n. 42/1999, finanziando gli interventi residui destinati a queste finalità.

Poiché non sono state ancora portate a termine le procedure di trasferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali in materia di formazione professionale, la Regione autorizza una spesa di euro 20.000.000 nel 2008 (comma 7) finalizzata all'attuazione di un piano annuale di formazione professionale da elaborare d'intesa tra Regione e Province.

Si sottolinea inoltre l'intervento di cui al comma 1, che stanziava risorse pari a euro 20.000.000 per la realizzazione di un programma di azioni sperimentali previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005 rivolte prioritariamente a giovani e donne.

Il comma 2, in armonia con le azioni finalizzate all'eliminazione del precariato, stanziava risorse pari a euro 26.254.000 nell'anno 2008 e fino al 2012, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. In quest'ottica si muove l'iniziativa di istituzione del Fondo Regionale dell'Occupazione (comma 8) finanziato anche con risorse comunitarie e statali, la cui gestione è affidata all'Assessorato competente in materia di lavoro.

L'articolo 8 reca disposizioni a favore del sistema produttivo isolano proseguendo le politiche avviate con le finanziarie relative agli anni 2005, 2006 e 2007 e delineate nel PRS, mirate alla riorganizzazione del sistema produttivo secondo logiche volte - da un lato - al rispetto delle peculiarità ambientali e - dall'altro - alla promozione e diffusione di prodotti dell'artigianato tipico e dell'agro - industria.

Nella nuova politica industriale regionale uno sforzo particolare è stato rivolto all'insediamento di nuove iniziative legate a produzioni competitive e piani di impresa. L'investimento nella ricerca finalizzata, nella formazione a tutti i livelli e nel collegamento tra ricerca e attività produttiva sono il cardine su cui è fondata la politica industriale isolana.

Le strategie di intervento sono mirate a favorire lo sviluppo dei servizi di qualità, eliminare la burocrazia e semplificare le strutture (es. consorzi per le aree di sviluppo industriale), promuovere la cooperazione tra imprese e stimolarne gli investimenti per generare innovazione, supportare le imprese in stato di crisi per riconvertirne le produzioni.

È in quest'ottica che sono stati organizzati gli interventi della presente manovra finanziaria nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nella promozione turistica.

Si citano a titolo esemplificativo:

- l'autorizzazione di spesa di euro 6.000.000 nell'anno 2008 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita e piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare a

condizioni di mercato a produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le Organizzazioni produttori riconosciute (comma 2);

- l'autorizzazione alla spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2008 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'acquisizione e la riconversione a fini istituzionali di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dimessi (comma 4);
- la regolamentazione delle modalità di erogazione di incentivi alle piccole e medie imprese per favorire le produzioni di qualità e per la trasformazione di prodotti agricoli (commi 8, 9 e 10) e l'adeguamento delle stesse alla normativa comunitaria;
- il riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale delle organizzazioni di produttori (OP) e le loro unioni (OC) costituite allo scopo di consentire ai produttori di adattare le produzioni alle esigenze di mercato e di favorire concentrazioni dell'offerta (comma 12);

Per il ripristino ambientale e per la bonifica dei siti e delle aree minerarie dismesse, sono state stanziato risorse per euro 5.300.000 nell'anno 2008 per la ricapitalizzazione della società Igea (comma 24).

Infine, allo scopo di coordinare le esigenze di sviluppo e di riequilibrio territoriale e per ricondurre le politiche industriali ed i relativi investimenti alle competenze dei Comuni e delle Province, in linea con le politiche perseguite dall'attuale Governo regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa, sono stati disposti la ridefinizione delle aree industriali e l'affidamento della gestione delle stesse ai Comuni (commi 28 e 29).

Sono state inoltre istituite le Agenzie provinciali per la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale (comma 30) ed è stata disposta la soppressione dei consorzi industriali (comma 37). Tali disposizioni, oltre a comportare la necessaria razionalizzazione delle zone di interesse industriale e il riassetto delle stesse in armonia con la natura e la vocazione socio – economica dei territori, producono un significativo risparmio in termini di costi di funzionamento poiché comportano lo scioglimento dei consigli di amministrazione dei Consorzi Industriali e la sostituzione degli stessi, nelle nuove strutture, con un unico direttore. Questo favorisce la snellezza di funzionamento degli organismi semplificandone i processi decisionali.

Il capo V contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali e si compone di due articoli: articolo 9, concernente disposizioni nel settore sanitario e sociale e l'articolo 10, concernente la semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità.

In linea con le politiche delineate nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari, nell'articolo 9 vengono previsti interventi finalizzati al potenziamento, ammodernamento e razionalizzazione del patrimonio edilizio sanitario, nonché al riordino della rete ospedaliera ed al miglioramento e qualificazione dell'offerta in questo settore.

Nel comma 1 viene stanziato un ammontare di risorse pari a euro 576.000.000 per le seguenti finalità:

- euro 40.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009 e 30.000.000 per gli anni 2010 e 2011 per l'ammodernamento del patrimonio edilizio tecnologico;
- euro 20.000.000 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere;
- - euro 2.500.000 per gli anni 2008 e 2009 per la riqualificazione delle reti di emergenza – urgenza sanitaria;
- euro 371.000.000 per l'anno 2008 per il riordino della rete ospedaliera.

Per il superamento del precariato nel settore sanitario, il comma 2 stanziato risorse pari a euro 11.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5.000.000 per l'anno 2009.

Per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, il comma 4 autorizza la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008.

Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie individuate quali prioritarie dal PSR sono state stanziato risorse per euro 10.000.000 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (comma 3).

Per migliorare l'informazione e la fruibilità dei servizi sanitari e per la realizzazione del piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario sono stati stanziati (comma 5) euro 3.000.000 nell'anno 2008 e euro 5.000.000 nell'anno 2009.

Il comma 6 autorizza la complessiva spesa di euro 7.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di servizi idonei al rafforzamento della rete trasfusionale.

Sono inoltre previsti ulteriori interventi per il miglioramento e la qualificazione dell'offerta ospedaliera, così destinati:

- euro 450.000 annui per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni e prelievi (comma 8);
- euro 2.500.000 annui per la realizzazione da parte delle ASL di programmi di assistenza domiciliare integrata (comma 9);
- euro 2.500.000 annui per la riduzione da parte delle ASL dei tempi d'attesa (comma 10).

L'articolo 10, inoltre, in linea con le manovre finanziarie precedenti approvate dall'attuale Governo regionale, stanziato risorse per la realizzazione di politiche a favore della famiglia e dell'inclusione sociale, con le seguenti modalità:

- euro 20.000.000 per l'anno 2008 a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi di sostegno economico a soggetti privi di reddito (comma 23);
- euro 5.000.000 per l'anno 2008 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari prevista dal PSR (comma 24);

- euro 10.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di un piano straordinario a favore dei giovani adolescenti volto a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione e per prevenire fenomeni di disagio giovanile (comma 25);
- euro 1.000.000 per l'anno 2008 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture di accoglienza di detenuti soggetti a misure alternative, ex detenuti e persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario (comma 26).

Anche in questa manovra sono state stanziare risorse per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa per euro 85.856.000 (comma 16). Tale programma è finalizzato all'acquisto, costruzione e recupero della prima abitazione con particolari agevolazioni a coppie di nuova formazione e famiglie con uno o più figli a carico.

In armonia con la normativa comunitaria in materia, l'articolo 10 relativo alla semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità, dispone l'abolizione di una serie di certificati, documenti e adempimenti (comma 1) e prevede l'abolizione all'interno del territorio regionale delle autorizzazioni sanitarie per: gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata e l'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari (comma 6).

Il capo VI riguarda le reti infrastrutturali e la mobilità e si compone di un unico articolo: l'articolo 11, che reca disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti.

I commi dall'1 all'8 riguardano l'organizzazione, il riassetto e la funzionalità degli enti idrici.

In particolare, il comma 3 autorizza l'ENAS a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua in ambito mediterraneo e a concorrere all'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione.

Il comma 5 destina euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 al completamento ed all'integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale, in linea con le disposizioni normative relative alla riforma del sistema idrico integrato.

Infine, il comma 6 autorizza la spesa di euro 4.000.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da inserire nel sistema idrico multisettoriale.

Per il settore delle opere pubbliche, il comma 10 destina euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse degli enti locali, finalizzati a garantire un adeguato livello di servizi di base.

Infine, i commi 11, 12 e 13 contengono disposizioni a favore del trasporto pubblico locale.

In particolare, il comma 11 autorizza la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto, il comma 12 reca modifiche alla legge regionale n. 21 del 2005 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) anche al fine di rendere l'Agenzia per il trasporto pubblico locale operativa e dinamica, coerentemente con le logiche di razionalizzazione e snellimento delle procedure decisionali nell'amministrazione e nelle agenzie.

Il comma 12 stanZIA 8.000.000 nell'anno 2008 finalizzati a dare attuazione alle intese istituzionali, che dispongano sulla dismissione di beni immobili del demanio statale alla Regione, per la riallocazione delle strutture ministeriali in altre sedi.

CAPO I

STRATEGIA ISTITUZIONALE E FINANZIARIA

Art. 1

Disposizioni di carattere finanziario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 30, comma 7 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2008 lo stanziamento di euro 500.000.000 a fronte delle maggiori entrate alla stessa spettanti per effetto del disposto di cui all'articolo 1, commi 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2011. Il citato stanziamento è correlato alle spese di investimento nel settore pubblico elencate nell'allegata tabella E.

2. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2007 stimato in euro 805.000.000 e derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati con le disposizioni sottocitate, mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2008, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi:

- a) euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n.1;
- b) euro 568.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005);
- c) euro 71.241.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (modifiche alla legge finanziaria 2004);

i mutui o prestiti obbligazionari sono contratti, previa effettiva esigenza di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 52.366.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2038 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

3. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

- a) fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002)

1. Fondi regionali (Cap. SC08.0024)

- anno 2008	euro	35.150.000
- anno 2009	euro	35.150.000
- anno 2010	euro	35.150.000
- anno 2011	euro	35.150.000

2. Assegnazioni statali e comunitarie (Cap. SC08.0025):

- anno 2008	euro	713.000.000
- anno 2009	euro	638.000.000
- anno 2010	euro	514.000.000
- anno 2011	euro	514.000.000

- b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S08.01.003)

1. Fondi regionali (Cap. SC08.0034)

- anno 2008	euro	113.500.000
- anno 2009	euro	100.500.000
- anno 2010	euro	100.500.000
- anno 2011	euro	100.500.000

4. Le somme derivanti da rientri, recuperi, disponibilità ed interessi sui fondi di rotazione relativi alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, al netto delle spese relative ai costi di tenuta dei fondi, sono semestralmente

riversate in conto entrate del Bilancio regionale (UPB E361.003) e sono assegnate al competente capitolo (UPB S06.03.018), con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogate le disposizioni legislative che prevedono l'istituzione di fondi relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti a favore delle imprese e conseguentemente sono soppressi i fondi detenuti presso gli Istituti di credito convenzionati relativi alle garanzie fideiussorie sui mutui e/o prestiti concessi alla data del 31 dicembre 2007; le relative giacenze sono riversate in conto entrate del bilancio regionale (UPB E361.003). All'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale si provvede mediante attingimento da apposito fondo, la cui dotazione è valutata, per l'anno 2008 e per gli anni di vigenza delle garanzie prestate, in euro 5.000.000 secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse stanziare nel predetto fondo, qualora non utilizzate, permangono nel conto dei residui sino all'esaurimento delle obbligazioni in essere. (UPB S08.01.001)

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono quantificate per gli anni 2008-2011 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, sono determinate, per gli anni 2008-2011, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 si applicano anche nell'esercizio 2008.

9. Lo stanziamento di cui al comma 1, articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è valutato in euro 525.000.000 annui sino all'emanazione della legge regionale di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, alla formazione di tale stanziamento concorre, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 10, e 3, comma 8, della legge regionale 11 maggio 2006, n.4, così come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, una quota pari a euro 50.000.000 delle entrate derivanti dall'applicazione dei succitati commi. (UPB S01.06.001).

10. Le somme stanziare nell'esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007 – 2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità per le quali furono stanziare, nell'esercizio 2008, (UPB S08.01.003).

11. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni non utilizzabili per tali finalità possono essere riassegnate al fondo di cui alla medesima legge per essere utilizzate anche per il finanziamento degli interventi inclusi nella progettazione integrata.

12. Nella legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 l'articolo 22 è così sostituito: "Al bilancio di previsione della Regione è accluso un elenco dei fondi di rotazione o assimilati nel quale sono riportate le rispettive dotazioni, le erogazioni ed i principali flussi finanziari.";

13. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti le agevolazioni al sistema produttivo la Regione promuove l'attivazione presso i Comuni anche in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi.

14. A tal fine sono da intendersi:

- a) per SUAP: lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- b) per Comuni: i Comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;
- c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni;

- d) per "Coordinamento regionale SUAP", l'organo attraverso cui la Regione svolge funzioni generali di coordinamento e raccordo la cui composizione, i cui compiti e le cui funzioni sono individuati, previa intesa con i comuni interessati, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

15. L'Ufficio regionale SUAP è l'interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l'ufficio:

- a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;
- b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;
- c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.

16. In caso di mancata attivazione del SUAP i Comuni designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.

17. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l'impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all'impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede senza ritardo a contattare l'interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.

18. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata dagli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e, su proposta del Coordinamento regionale SUAP, approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:

- a) l'immediato avvio dell'intervento;
- b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento.

19. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma precedente, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata dagli elaborati progettuali e dalla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

- a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
- b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta viceversa valutazioni discrezionali.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l'interruzione dell'attività avviata. La convocazione della riunione può essere richiesta anche da soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o da soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse.

20. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all'interno dell'ufficio SUAP.

21. L'immediato avvio dell'intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione

autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:

- a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
- b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal P.A.I.;
- c) alla verifica ambientale, alla valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;
- d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
- e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
- g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
- h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
- i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- j) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- k) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell'aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima classe;
- l) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l'esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20 giugno 1989, n. 43, recante "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici".

22. Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), la conferenza si svolge entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si rinvia all'articolo 14 della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241.

23. I procedimenti amministrativi relativi all'esercizio e alla sicurezza degli impianti e all'agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.

24. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP da parte dell'interessato dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell'impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

25. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, l'amministrazione competente, fermi restando gli obblighi

e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

26. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 25 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività di impresa, il diritto dell'imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo. L'indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell'amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all'investimento effettuato dall'imprenditore. A tale spesa l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.

27. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili.

28. Sono abrogati:

- a) l'articolo 7 della legge regionale n. 37 del 1998 "Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio".
- b) l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

29. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" è sostituita dalla seguente:

"a) alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi."

30. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2008-2011, la spesa di euro 30.000 per iniziative di studio, ricerca e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie e per attività di partecipazione ad organismi comunitari (UPB S01.04.001).

31. Per la partecipazione della Regione alla Commissione paritetica Stato-Regione, di cui all'articolo 56 dello Statuto Speciale per la Sardegna, a ciascun componente della Commissione di designazione regionale, non dipendente dell'Amministrazione regionale, è corrisposto un compenso annuo di euro 15.000 (UPB S01.03.003).

32. Nella legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4 le parole "di concerto con l'Assessore al bilancio e alla programmazione, che esprime il concerto sentito il parere del Comitato per la programmazione" sono soppresse.
- b) all'articolo 10 è abrogata la lettera "m".
- c) all'articolo 13 è aggiunta la lettera "i" con la dicitura "espropriazioni".

33. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 1975, n.33;
- b) l'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.13;
- c) l'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n.6.

34. Al fine di promuovere l'immagine della Sardegna in occasione del G8 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2008 per l'organizzazione di convegni internazionali. (UPB S01.03.002).

Art. 2

Norme in materia di tributi

1. Alle piccole e medie imprese, di cui al Decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività produttive, operanti in Sardegna nelle attività economiche individuate dai codici ATECO di cui al comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è concessa un'agevolazione IRAP diretta a:

- a) favorire l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e la stabilizzazione del precariato;
- b) ampliare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa;
- c) stimolare la costituzione di nuove imprese e di nuove attività produttive e il rientro dei domicili fiscali in Sardegna;
- d) incrementare gli investimenti diretti all'innovazione tecnologica.

2. Le attività economiche di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a) industria, artigianato e commercio (sezioni C, D, E, F, G della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002);
- b) turismo e servizi (sezione H e I, quest'ultima limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 63.30.1, 63.30.2);
- c) servizi informatici (sezione K, limitatamente ai codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6);
- d) ricerca e sviluppo (sezione K, codici di attività economiche ISTAT ATECO 2002 73.1 e 73.2).
- e) agricoltura e pesca (sezioni A e B della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002

3. La misura dell'agevolazione è pari alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria prevista per l'IRAP ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione è concessa per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 se risultano soddisfatte le condizioni stabilite ai commi successivi. Dall'agevolazione sono esclusi i soggetti di cui all' articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e gli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Le riduzioni d'aliquota previste nel presente articolo non sono cumulabili. Nel caso maturassero più presupposti per l'agevolazione si deve comunicare solo quello cui si intende accedere.

4. In relazione alle finalità di cui alla lett. a), 1° comma, l'agevolazione spetta a condizione che:

- a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nell'anno solare, risulti incrementato almeno del 10 per cento rispetto al numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati al 31 ottobre 2007.
- b) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, e dei collaboratori coordinati e continuativi, mediamente occupati, nell'anno solare, non risulti inferiore rispetto al numero complessivo degli stessi presenti alla data del 31 ottobre 2007.
- c) siano osservati i contratti collettivi nazionali;
- d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 , e 14 agosto 1996, n. 494 , e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

5. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 4 rilevano le nuove assunzioni effettuate dall'impresa in Sardegna e sono considerate incrementative della base occupazionale anche le conversioni, nel territorio regionale, dei contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in contratti a tempo indeterminato. Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui al comma 6 bis dell'articolo 54 del DPR 917/1986. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'aumento di occupazione è calcolato in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro successivamente al 31 ottobre 2007, l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato costituisce condizione sufficiente per l'ottenimento dell'agevolazione. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo

anche per interposta persona allo stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è da considerarsi al netto delle diminuzioni occupazionali rilevati negli stabilimenti allocati nel territorio regionale. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

6. In relazione alle finalità di cui al comma 1 lett. b), la riduzione d'imposta si applica ai soggetti che nel corso dell'anno effettuano cessioni di beni all'esportazione o eseguono servizi all'estero, ovvero effettuano acquisti di beni e servizi atti ad incrementare l'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa. La riduzione di aliquota compete se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) effettuazione, nel corso dell'anno, di cessioni di beni all'esportazione o prestazioni di servizi all'estero per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello stesso anno. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano effettuate in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 6 comma 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
- b) le spese rilevanti ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, siano di importo pari o superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5.

7. Gli acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al precedente comma 6 sono costituiti da:

- a) Spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero
- b) Ricerche di mercato
- c) Spese sostenute per le reti di vendita all'estero, ivi compresi i costi del personale
- d) I costi sostenuti per pubblicità e propaganda in paesi esteri, tesi a veicolare i beni e servizi oggetto dell'impresa nei mercati esteri.

8. In relazione alle finalità di cui alla lett. c), comma 1, la riduzione d'imposta spetta qualora i soggetti di cui al comma 1:

- a) con stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, in Sardegna al 1° ottobre 2007, trasferiscano il proprio domicilio fiscale nel territorio regionale successivamente al 1° gennaio 2008;
- b) con sede operativa e legale in altre regioni, localizzano, successivamente al 1° gennaio 2008 in Sardegna, stabilimenti, o basi fisse, per un periodo non inferiore a tre anni ed a condizione che nelle predette unità locali vengano impiegati prevalentemente lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
- c) con domicilio fiscale in Sardegna, incrementino le attività esistenti mediante l'apertura nel territorio regionale di ulteriori stabilimenti, o basi fisse, rispetto a quelli esistenti al 1° ottobre 2007, senza che ciò comporti diminuzione della base occupazionale delle unità operative già esistenti alla predetta data.

9. La riduzione d'imposta di cui al comma 1, si applica altresì alle nuove imprese costituite, in qualsiasi forma giuridica ed in ogni settore produttivo, a far data dal 1° gennaio 2008, nella Regione Sardegna, e che nella stessa stabiliscano il domicilio fiscale, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e degli enti pubblici, compresi quelli che esercitano in via prevalente attività commerciale. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

10. In relazione alle finalità di cui alla lett. d), comma 1, l'agevolazione si applica ai soggetti che effettuano presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in Sardegna, investimenti diretti all'innovazione tecnologica, a condizione che gli stessi siano di importo superiore al doppio del risparmio d'imposta ottenuto nell'anno di effettuazione dell'investimento, se lo stesso è costituito da costi sostenuti per ricerca e sviluppo, ovvero i predetti investimenti siano di importo superiore al risparmio d'imposta ottenuto moltiplicato per 2,5 per gli altri investimenti. L'agevolazione compete anche negli anni successivi all'effettuazione dell'investimento, ma non oltre il 2010, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010, sommato alle quote dei precedenti investimenti risultanti in eccesso rispetto a quanto richiesto per accedere alla agevolazione, rispettano i parametri e le condizioni indicati nel presente articolo.

11. Gli investimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista al precedente comma 10 sono costituiti dai costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli

investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative e rilevano nell'anno della loro entrata in funzione.

12. Le imprese che pianificano e operano i predetti investimenti registrano gli stessi su apposito prospetto sezionale, specificando gli stabilimenti, gli uffici o le basi fisse ubicate in Sardegna presso i quali sono localizzati gli investimenti, sottoscritto dal legale rappresentante. Il diritto all'agevolazione decade nell'ipotesi di cessione o destinazione dell'investimento a strutture localizzate fuori dal territorio regionale, entro cinque anni dall'effettuazione dello stesso

13. Le imprese che accedono a una delle agevolazioni d'imposta di cui al comma 1, presentano all'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, nei termini e nelle modalità stabilite con apposito provvedimento del direttore della stessa:

- a) una comunicazione dei dati rilevanti per l'accesso alle agevolazioni stesse;
- b) una attestazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale mediante la quale si dichiara di possedere i requisiti stabiliti dal presente articolo e di aver soddisfatto le condizioni prescritte per l'accesso all'agevolazione.

La mancata presentazione della comunicazione o della attestazione, nei termini stabiliti dal provvedimento di cui sopra, comporta la decadenza dall'agevolazione.

14. L'efficacia delle agevolazioni previste ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea

15. Nell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, nel comma 4, dopo l'articolo 4 *sexies*, sono aggiunti i seguenti:

1. "Articolo 4 septies (Sanzioni connesse alle violazioni alle norme tributarie regionali)

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

- a) omessa, incompleta o tardiva comunicazione degli atti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prescritte dall'articolo 2 comma 8 e 9 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2; dall'articolo 4 comma 10 della legge regionale n. 4 del 2006 come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007; dall'articolo 4 ter della legge regionale n. 4 del 2006 aggiunto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007;
- b) omissione di ogni comunicazione prescritta dall'articolo 4/bis, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, o l'invio di comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- c) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

2. "Articolo 4 octies (Modalità di riscossione delle imposte accertate)

1. Il pagamento delle imposte accertate ai sensi dell'articolo 4 quater della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
2. La cartella di pagamento di cui al comma 7 del succitato articolo 4/quater è redatta conformemente a quanto disposto in materia di riscossione dall'articolo 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento o l'atto di irrogazione delle sanzioni è divenuto definitivo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 comma 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, è considerato "abitazione principale" l'immobile acquisito in proprietà anche per effetto di successione ereditaria o donazione, nel comune ove era stabilita la residenza anagrafica variata per motivi di lavoro, a condizione che l'immobile non risulti locato.
5. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 come sostituito dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sono soggetti all'imposta gli immobili acquisiti a titolo

oneroso o a titolo gratuito, ad esclusione degli immobili acquisiti per effetto di successione ereditaria ai sensi del precedente comma 5.

6. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 come sostituito dall'articolo 3 comma 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sono soggette a tassazione, le unità da diporto e le unità comunque utilizzate a scopo di diporto, anche se adibite alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171"
7. Nel succitato articolo 4, sono introdotte le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 3 l'espressione "avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale" è soppressa
 - b) nel comma 4 la parola "annualmente" è sostituita dalla parola "settimanalmente";
 - c) nel comma 5 le lettere d), e), f), g) h) ed i) sono sostituite come segue:
 - d) euro 120 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 500 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 750 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 1.250 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
 - h) euro 2.500 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
 - i) euro 3.750 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri;
 - d) .al comma 6, lett. b) le parole "tutto l'anno" sono sostituite con "almeno 10 mesi nel territorio regionale"

Art. 3

Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali

1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di 12 mesi.

2. La disposizione di cui al comma 1 del succitato articolo 6 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 75 unità i quali, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 6, possono procedere nell'anno 2008 ad assunzioni di personale allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilità di ricoprire i posti medesimi mediante mobilità all'interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

3. La facoltà di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n.4 è estesa anche agli Enti e Agenzie regionali appartenenti al comparto contrattuale regionale. La disposizione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziare in bilancio a copertura della dotazione organica.

4. L'autorizzazione all'inquadramento prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 2 del 2007 è estesa anche al personale in servizio presso l'Assessorato della Programmazione attivato nell'ambito del PON-ATAS 2000-2006.

5. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008/2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, è determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000. (UPB S01.02.003). Le risorse stanziare e quelle sussistenti nel conto dei residui, destinate alle predette finalità, permangono nello stesso conto sino al loro completo utilizzo.

6. Per l'attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, lo stanziamento a regime disposto dall'articolo 6, comma 16, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 è incrementato di euro 400.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (UPB S01.02.003).

7. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, nel corso del triennio ivi indicato, è autorizzata, la spesa di euro 822.000 nell'anno 2008, di euro 2.942.000 nell'anno 2009 e di euro 4.420.000 nell'anno 2010. Il suddetto intervento è subordinato alla riorganizzazione del corpo forestale e di vigilanza ambientale (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004).

8. La legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è modificata come segue:

- a) nel comma 1 dell'articolo 29, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "30 per cento";
- b) nel medesimo articolo 29, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2. bis. Le altre funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dirigenti di amministrazione o ente pubblico collocati in comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Tali funzioni possono essere conferite, per un triennio, nel limite del 7 per cento del totale delle posizioni istituite, escluse quelle del comma 1." Ai dirigenti così nominati è attribuito il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti regionali, ovvero, se più favorevole, il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza; è attribuita inoltre la retribuzione di risultato nella misura e con le modalità previste per i dirigenti regionali.
- c) le parole "dirigenti esterni" ed "esterni" contenute nei commi 2 e 4 dell'articolo 29 sono sostituite dalle parole "direttori generali";
- d) il comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: "Nel rispetto dei principi posti dalla presente legge in materia di accesso al lavoro, i provvedimenti che indicano i concorsi definiscono i requisiti specifici, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove, i criteri per la formazione della graduatoria e ogni altra specificazione necessaria."
- e) nel comma 4 dell'articolo 54 le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle parole "tre anni".

9. I primi due periodi del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2006 sono soppressi.

10. Nell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 le parole "nessun titolo o" sono soppresse.

11. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 e successive modifiche e integrazioni è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data.

12. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 è sostituito dal seguente:
"4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'Ente".

13. Le indennità di carica del Presidente e degli Assessori della Giunta regionale sono ridotte, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, del 50 per cento.

14. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 è sostituito dal seguente:

- il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti è quello previsto dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale della sanità di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS.

15. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la predisposizione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'Amministrazione regionale e a quello degli enti locali, che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, così come previsto dalla Decisione della Commissione n. C (2006) 2033 del 1/06/2006 che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della Commissione stessa; il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).

CAPO II

CONOSCENZA CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa complessiva di euro 33.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
 - quanto ad euro 20.000.000 da destinare alle scuole autonome di ogni ordine e grado della Sardegna per il finanziamento di interventi a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica ed in particolare per interventi contro la dispersione scolastica, e per favorire la qualità dell'insegnamento. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, definisce i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi (UPB S02.01.001);
 - quanto ad euro 3.000.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche secondarie di secondo grado per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004);
 - quanto ad euro 10.000.00 per un programma di interventi contro la dispersione scolastica a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna, già previsto dall'articolo 27, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S02.01.006)
- b) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate di cui alla legge regionale n. 1 del 2006, in cui confluisce l'intervento regionale a favore dell'Associazione per la libera università nuorese (AILUN), è determinata per l'anno 2008 in euro 4.000.000; alla ripartizione del predetto fondo provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009);
- c) la spesa di euro 6.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per potenziare l'internazionalizzazione delle Università della Sardegna con l'obiettivo di qualificare e ampliare l'offerta didattica delle medesime mediante l'attrazione di professori di fama internazionale e "visiting professors"; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (UPB S02.01.009);
- d) la spesa di euro 1.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per la promozione di occasioni di rientro nell'isola di docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze professionali all'estero (UPB S02.01.009);
- e) l'ulteriore spesa di euro 10.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ad integrazione degli interventi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 e dall'art. 27, comma 2, lett. s) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 per il potenziamento delle strutture residenziali degli ERSU di Cagliari e Sassari (UPB S02.01.012);
- f) la spesa di euro 5.000.000, nell'anno 2008, per la prosecuzione del programma "Sardegna Speaks English" finalizzato alla conoscenza della lingua inglese (UPB S02.01.014);
- g) la spesa di euro 400.000, nell'anno 2008, per la concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado (UPB S02.01.013);
- h) la spesa di euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S02.01.004)".

2. Al fine di adeguare il cofinanziamento regionale alle somme assegnate dallo Stato con D.M. 16 luglio 2007, destinate al finanziamento delle annualità 2008 e 2009 del Piano triennale di edilizia scolastica 2007 – 2009, gli stanziamenti a carico del bilancio regionale previsti ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. e) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sono rideterminati in euro 3.848.000, per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S02.01.005).

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2, lett. r), della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in euro 6.000.000; i relativi contributi per il "fitto

casa” sono erogabili nella misura massima di euro 2.500 annui per studente (UPB S02.01.009)

4. Le disposizioni sulle modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sul diritto allo studio, di cui all'articolo 25, comma 19, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, sono estese anche agli interventi in materia di formazione universitaria in favore dei Consorzi e Associazioni Universitarie, nonché di tutti gli istituti e organismi di livello universitario che rilascino titoli aventi valore legale, riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

5. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.500.000, per l'erogazione di contributi finalizzati alla promozione delle produzioni socio-culturali sarde all'estero mediante manifestazioni di spettacolo (UPB S05.04.003).

6. Per l'anno 2008 i finanziamenti di cui all'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), sono riservati alla formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento della lingua sarda (UPB S03.02.001).

7. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB S03.02.003 (capp. SC03.0270, SC03.0277, SC03.0278), nella misura del 20 per cento, è destinata alla copertura delle spese di avvio degli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1998, n.22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953), da realizzarsi nell'anno successivo.

8. Le attività finanziate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 settembre 2006 n.14 - Fondo unico per l'attività degli Enti e delle Istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale -, possono essere realizzate nell'anno successivo a quello del relativo stanziamento nel bilancio (UPB S03.02.005);

9. Le attività finanziate nell'anno 2007 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. s) ed u) della legge regionale 20 settembre 2006 n.14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), possono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008 (UPB S03.02.005).

10. La competenza della gestione del patrimonio culturale della Sardegna di cui all'articolo 21, comma 2, lett. b) , c) (UPB S03.01.003) e d) (UPB S03.01.006) della legge regionale 20 settembre 2006, n.14, (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) permane in capo alla Regione Autonoma Sardegna;

11. E' istituita l'Agenzia regionale denominata "Patrimonio Culturale – Sardegna" con funzioni di sostegno alla programmazione, indirizzo coordinamento e vigilanza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura. L'Agenzia, attraverso opportune azioni e direttive, esercita compiti finalizzati alla gestione efficiente, coordinata e unitaria del patrimonio culturale della Sardegna. L'Agenzia è regolata da apposito statuto ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; la relativa spesa è valutata in euro 100.000 (UPB S03.01.003)

12. Nella legge regionale 15 ottobre 1997 n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 sono eliminate le parole "da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna".

13. Nella legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "associativo senza fine di lucro", "come socio di maggioranza";
- b) all'articolo 22 è aggiunto il seguente comma: "9. Ai componenti esterni della Consulta sono riconosciuti i rimborsi spesa ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n.27.

14. E' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 250.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore della società IGEA per la realizzazione di un archivio storico del settore minerario, unificato col Comune di Iglesias (UPB S03.01.005).

15. Le competenze in materia di "riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale" di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27 come

modificata dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 6, sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

16. E' autorizzata la spesa di euro 50.000, nell'anno 2008, per la predisposizione di un programma di interventi, attività e manifestazioni inerenti l'organizzazione delle celebrazioni relative al 60° anniversario dell'emanazione dello Statuto Speciale per la Sardegna; il programma è approvato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore degli Affari Generali. (UPB S01.03.006).

17. Nella lett. a) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2007 dopo le parole "oneri espropriati" sono aggiunte le seguenti "e per l'acquisto".

18. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la concessione di un contributo straordinario di euro 210.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore della commissione organizzatrice regionale per l'organizzazione dei Giochi sportivi studenteschi e delle relative manifestazioni collaterali, di cui euro 120.000 nel 2008 per i Campionati Mondiali studenteschi di pallavolo (UPB S05.04.001);
- b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001);
- c) la concessione di un contributo di euro 60.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a favore del Comitato regionale del CONI per la partecipazione della rappresentativa della Sardegna alla manifestazione sportiva internazionale denominata "Jeux des Iles" (UPB S05.04.001);
- d) la concessione di un contributo di euro 50.000, per l'anno 2008, a favore della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico per l'organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB S05.04.001).
- e) a valere sulle disponibilità recate dall'UPB SC05.04.001 una quota pari ad euro 150.000 è destinata al Campionato Italiano delle Regioni per la pallavolo giovanile patrocinata dalla Federazione Nazionale Pallavolo.

CAPO III

AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 5

Disposizioni nel settore ambientale e del territorio

1. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per la prosecuzione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione, compresi gli interventi di caratterizzazione delle aree a mare del Sulcis Iglesiente Guspinese e delle aree interessate da smaltimento incontrollato dei rifiuti (UPB S04.06.002).

2. Per la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla progettazione del riuso turistico e del marketing delle borgate marine di paesi siti in prossimità della costa, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000, nell'ambito di tali progetti possono essere disposte compensazioni di usi civici in aree di pari dimensioni; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica (UPB S04.10.001)

3. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S04.07.008 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa di 1.000.000 per il finanziamento, ad enti pubblici, di attività fortemente innovative nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico che valorizzino le risorse locali e che conseguano livelli elevati di efficienza energetica a basso impatto ambientale. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano energetico regionale, stabilisce i criteri di individuazione delle aree ammissibili ad accogliere gli impianti relativi a tali attività, fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007. Sono da considerare ammissibili ad accogliere impianti fotovoltaici le seguenti aree:

- a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, imprese agricole, aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali: Piani per l'Insediamento Produttivo (PIP), Zone Industriali di Interesse Regionale (ZIIR), Aree di Sviluppo Industriale (ASI);
- c) aree compromesse dal punto di vista ambientale.

All'interno dei massimali stabiliti col Piano Energetico Ambientale Regionale, è data priorità alle iniziative che prevedono, oltre alla localizzazione di impianti fotovoltaici, anche la produzione manifatturiera connessa a tale settore.

4. La Giunta regionale approva il relativo programma di intervento e stabilisce le linee guida per le categorie di impianto previste al precedente punto a), in termini di percentuale della superficie lorda massima occupabile dall'impianto sull'estensione complessiva dell'area industriale, nonché per la puntuale definizione delle aree di cui al punto b).

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 sono trasferite all'ARPAS le risorse, complessivamente valutate in annui euro 2.050.000, per l'esercizio delle competenze in materia di catasto regionale dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 e per la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 e 95 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (UPB. S04.07.001).

6. È autorizzata l'acquisizione in locazione finanziaria di tre elicotteri da adibire alla lotta contro gli incendi, alla vigilanza ambientale ed all'elisoccorso; la relativa spesa è valutata in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.08.012).

7. E' autorizzata, nell'anno 2008 e successivi, una spesa valutata in annui euro 100.000 per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale appartenente al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale sulle materie d'istituto nonché a favore del volontariato della protezione civile e degli operatori

antincendio nelle rispettive materie di competenza (UPB S04.08.011).

8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 sono assegnate alle Province, per l'anno 2008, risorse pari a euro 450.000 per la concessione di contributi e rimborso spese alle associazioni di volontariato di protezione civile, per gli esercizi successivi tali somme confluiscono nel fondo unico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (UPB S04.03.005).

9. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 120.000 per la concessione di contributi a favore degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette (UPB S04.08.001).

10. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 105.000 per le finalità perseguite dall'autorità ambientale di cui al regolamento comunitario n. 1260 del 1999 (UPB S04.07.003 e UPB S04.07.008).

11. Nell'anno 2008, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per lo svolgimento di attività finalizzate a migliorare il livello di consenso delle popolazioni sul tema delle aree protette per la conservazione della natura e degli habitat. (UPB S04.08.001)

12. L'articolo 15 comma 9 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 è così modificato:
"È autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000, da ripartirsi in ragione di euro 3.000.000 nell'anno 2007, euro 10.000.000 nell'anno 2008 e euro 17.000.000 nell'anno 2009, per programmare, finanziare e attuare, anche attraverso la delega agli enti locali ed agli organismi pubblici di gestione dei compendi lagunari, interventi per il ripristino ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna, e dei corpi idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate, nonché per la manutenzione dei canali e altri manufatti atti alla regolamentazione idraulica dei corpi idrici lagunari e stagnali anche utilizzati a scopo produttivo (UPB S04.08.006)".

13. E' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per la predisposizione di un programma regionale rivolto agli Enti locali per finanziare la realizzazione di progetti pilota finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione della qualità del verde urbano e rurale in osservanza della pianificazione paesaggistica, urbanistica e forestale; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica (UPB S04.10.002).

14. La definizione di centro storico di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998 n. 29, è estesa ai "centri matrice" così come individuati dal piano paesaggistico regionale.

15. Nell'articolo 23 comma 8, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 le parole "la Comunità Montana, per quelli compresi nel proprio territorio" sono abrogate.

16. All'articolo 49 comma 1 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 le parole "di livello comunale e subprovinciale" sono sostituite dalle parole "di livello comunale, subprovinciale e provinciale".

17. Le lettere p) e q) dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 sono modificati come segue:

- p) "alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza";
- q) "svolge le funzioni di Centro di Competenza a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito in Legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004".

18. Nell'articolo 22, comma 15 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 dopo le parole: "dalla fauna selvatica alle produzioni agricole", sono inserite le seguenti: "e ittiche".

19. Nell'articolo 15, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 dopo le parole "Gli impianti devono essere inseriti nelle strutture edilizie e prevedere per quelli fotovoltaici una potenza massima di 20 kW " sono inserite le parole "con la sola eccezione degli impianti ubicati su edifici e strutture o aree di proprietà regionale e degli enti locali".

20. Fino all'approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive non possono essere rilasciati permessi di ricerca e concessioni per nuove attività minerarie e autorizzazioni per nuove attività di cava né devono essere espletate le relative procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai termini delle leggi vigenti.

Le attività di cava che prevedono quantitativi di materiale estratto superiore a 200.000 m3 /anno o interessano

una superficie pari o superiore a 10 ettari sono obbligatoriamente assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

21. Per la prosecuzione degli interventi sono conservate nel conto dei residui per essere conservate nell'esercizio 2008 le risorse non ancora impegnate sussistenti nel bilancio per l'anno 2007 in conto dei capitoli SC04.1725 (UPB S04.08.001) e SC04.1913 (UPB S04.08.006).

22. Ad integrazione delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di opere e di interventi previsti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S04.03.004).

23. Nella Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate dai seguenti commi ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva medesima.

24. Le deroghe di cui al precedente comma sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, da adottare caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.

25. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare:

- a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere autorizzato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo.

26. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, sentito il Comitato Regionale Faunistico, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere obbligatorio e favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui al comma 25.

27. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate:
 - le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
 - la localizzazione dei danni;
 - il periodo di concentrazione dei medesimi;
 - l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

28. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 15 luglio, emana il provvedimento amministrativo di cui al precedente comma 25.

29. La vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di regime di deroga è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 72 e 73 della legge regionale n. 23 del 1998 e successive modifiche.

30. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che deve essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre ed inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'INFS.

31. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

32. L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, su richiesta dell'INFS, può altresì sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 23.

33. Le disposizioni della legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate.

34. Le disposizioni di cui alle norme in materia di regime di deroga entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

Art. 6

Direttive in materia di disciplina degli scarichi di acque reflue

1. In attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte terza, la Giunta regionale emana, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, direttive tecniche e di semplificazione delle procedure in materia di scarichi di acque reflue e, in particolare:

- a) scarichi di acque reflue, compresi quelli derivanti da agglomerati aventi popolazione inferiore a 2000 abitanti equivalenti;
- b) scarichi da assimilare alle acque reflue domestiche e rinnovo tacito delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche;
- c) conformità dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue;
- d) avvio degli impianti di depurazione;
- e) scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale;
- f) acque di prima pioggia;
- g) riutilizzo delle acque reflue depurate;
- h) regolamentazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento;
- i) regolamentazione scarichi di sostanze prioritarie e pericolose;
- j) scaricatori di piena;
- k) definizione di valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, parte terza, del Decreto Legislativo 152/06, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

2. Ai fini della disciplina degli scarichi delle acque reflue di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte terza, titolo III, è definito titolare dello scarico il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la piena responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento, manutenzione e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di tutela delle acque. Nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello scarico è il gestore del servizio idrico integrato.

3. L'autorizzazione provvisoria allo scarico, connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura, è rilasciata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Per gli impianti di trattamento di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto), deve essere richiesta all'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alle fasi transitorie del processo depurativo.

L'autorità competente, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina:

- a) nel caso di procedure di avvio per stadi successivi, i tempi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto;
- b) il carico massimo accettabile in ingresso all'impianto nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

4. La disciplina dello scarico, durante il periodo assegnato deve essere definita dalla autorità competente in relazione alla natura dello scarico e alle caratteristiche del recapito finale. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta. Per impianti di fitodepurazione e lagunaggio possono essere definite durate dell'autorizzazione provvisoria maggiori in relazione ai necessari tempi di avvio.

5. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori ovvero dalla dichiarazione del titolare dello scarico. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o del titolare dello scarico.

6. Per gli impianti di trattamento di acque reflue con scarico in pubblica fognatura, nei casi in cui sia necessario definire una fase di graduale risoluzione di inefficienze depurative (ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio a seguito di fermi impianto), deve essere richiesta all'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alle fasi transitorie del processo depurativo. L'autorità competente, sentito il titolare dello scarico, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, determina:

- a) nel caso di procedure di avvio per stadi successivi, i tempi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto;
- b) il carico massimo accettabile in ingresso all'impianto nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

7. Nei casi di cui al comma precedente, la fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di tre mesi, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli impianti di trattamento di acque reflue urbane esistenti nelle more del completamento delle opere fognario depurative, per il rispetto dei valori limite di emissione di cui al D.lgs. 152/2006 e in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, rientranti negli schemi fognario-depurativi del Piano di Tutela delle Acque compresi nella Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006 e nell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche- Opere fognario-depurative sottoscritto il 24.02.2002, e successivi Atti integrativi e Piani Operativi Triennali dell'Autorità d'Ambito 2004-2006 e 2005-2007. La Provincia determina la durata della fase di autorizzazione provvisoria che dovrà comprendere la tempistica dei lavori dello schema programmato e le prescrizioni per le modalità di conduzione dell'impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecnologie di gestione consentono. L'autorizzazione provvisoria potrà superare i limiti temporali di cui all'articolo 5, in relazione alle caratteristiche tecniche dello schema fognario depurativo e ai tempi del suo completamento.

8. Nella legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 all'articolo 51, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3 bis : "All'irrogazione delle sanzioni amministrative, relative all'effettuazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, provvede la provincia competente per territorio. Il relativo introito è destinato dalla provincia ad interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

9. Nelle more del provvedimento di recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", gli aspetti sanzionatori amministrativi pecuniari relativi al Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di Arborea, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006, sono disciplinati dall'articolo 112 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

10. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, articolo 15, provvede la provincia competente per territorio, con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e le somme derivanti dai relativi proventi sono destinate dalla provincia alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento della zona vulnerabile da nitrati medesima.

CAPO IV

SISTEMI PRODUTTIVI E OCCUPAZIONE

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro e di formazione professionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 20.000.000 destinata alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali nelle forme previste dal medesimo articolo, da destinarsi prioritariamente a giovani e donne (UPB S02.02.005).

2. Per il finanziamento degli interventi regionali in favore di Lavoratori Socialmente Utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi è autorizzata la spesa di euro 26.254.000 per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (UPB S02.03.002).

3. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento della attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità di cui al Capo IV del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (UPB S01.03.003).

4. Per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale previste all'articolo 74 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e per garantire il costo lordo del personale iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 operante presso le agenzie formative di cui all'articolo 19, comma 11, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è autorizzata, a valere sull'UPB S02.02.001, una spesa valutata in euro 2.000.000 per gli anni 2008 e 2009 ed in euro 630.000 per gli anni 2010 e 2011 (UPB S02.02.001).

5. Per far fronte agli oneri, anche residui, derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 in materia di incentivazione alla cancellazione dall'albo del personale docente e non docente di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, e di ricollocazione del personale iscritto a tale albo presso enti pubblici, è autorizzata la spesa di euro 13.749.000 per l'anno 2008 e di euro 3.249.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 (UPB S02.02.001).

6. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, nell'anno 2008, una spesa valutata in euro 20.000.000 finalizzata all'attuazione del piano annuale di formazione professionale da elaborare d'intesa tra la Regione e le Province. Nell'attuazione del piano annuale di formazione deve essere data priorità di utilizzo del personale iscritto all'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 anche attraverso la mobilità tra gli enti di formazione. Una parte delle attività previste nel piano annuale, d'intesa tra la Regione e le Province, può essere affidata alla gestione diretta dei Centri regionali di formazione professionale. Con decreto dell'Assessore del Bilancio, su proposta dell'Assessore competente in materia di Formazione Professionale sono effettuate le necessarie variazioni al bilancio. (UPB S02.02.00)

7. Nella legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) nel comma 5 dell'articolo 15 il riferimento all'articolo 8 è sostituito con articolo 11;
- b) nel comma 1 dell'articolo 35 il riferimento alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è sostituito con quello di "legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23;
- c) la lettera f) del comma 6 dell'articolo 11 è così sostituita: "f) dal consigliere regionale di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.

8. Per l'attuazione degli interventi regionali per l'occupazione è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione il "Fondo Regionale per l'Occupazione" alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa gestione è affidata all'assessorato competente in materia di lavoro.

9. Le risorse di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e quelle stanziato per le medesime finalità negli esercizi 2008 e successivi qualora non impegnate nell'anno di riferimento sono

conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo e confluiscono nel fondo di cui al precedente comma; l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8

Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti suini, di tutelare la salute pubblica garantendo la sicurezza alimentare e di contrastare il fenomeno del pascolo brado nelle terre pubbliche, eroga aiuti nella misura del 40 per cento (50 per cento nelle zone svantaggiate) a favore delle aziende suinicole situate nella zona ad alto rischio come definita dal Piano di eradicazione delle pesti suine con priorità per i comuni individuati all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 16 gennaio 2006, n.1, per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 2.000.000. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, stabilisce i criteri e le modalità di finanziamento (SC06.04.009).

2. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 6.000.000 per l'acquisizione, l'adeguamento o la realizzazione di aree, punti vendita, piattaforme distributive, strutture commerciali in genere, da affidare in gestione a condizioni di mercato, ai produttori ortofrutticoli e florovivaistici associati, con priorità per le Organizzazioni dei Produttori riconosciute (UPB S06.04.010).

3. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità stabilite dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (UPB S06.01.002).

4. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore degli Enti Locali per l'acquisizione e riconversione a fini istituzionali o comunque di pubblica utilità, di aree, stabilimenti e impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari dismessi; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (UPB S06.04.013).

5. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 4, a favore del Consorzio di garanzia fidi unificato e costituito tra i Consorzi Fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2007, aventi i requisiti di cui all'articolo 2 della predetta legge; per tali finalità è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per quanto previsto al comma 2 lett. a) e 500.000 per quanto previsto al comma 2 lett. b) (UPB S06.04.004).

6. Al fine di garantire una maggiore economicità dell'assicurazione agricola agevolata con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dagli imprenditori agricoli, gli aiuti previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 sono erogati nell'anno 2008 e seguenti a favore del Consorzio di Difesa unificato, avente tra gli scopi sociali la concentrazione della domanda assicurativa agricola e costituito mediante fusione tra tutti i Consorzi di Difesa aventi sede ed operanti in Sardegna alla data del 31 dicembre 2007, già in possesso del riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102 (UPB S06.04.006).

7. Il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:
"Le competenze fitosanitarie in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, secondo le normative emanate dalla Commissione Europea, sono attribuite all'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'Agenzia AGRIS Sardegna alla quale è demandata, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, l'attività del laboratorio fitopatologico".

8. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualità erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola, media impresa dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito PMI), aiuti per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (PSR).

Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.

9. L'Amministrazione regionale eroga altresì, aiuti alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli sino a 200.000 euro per azienda e per triennio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" (di seguito Regolamento (CE) n. 1998 del 2006) per:

- a) l'ideazione e la progettazione del prodotto;
- b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità;
- c) l'introduzione di sistemi di certificazione della qualità;
- d) la formazione del personale che applica i sistemi di cui alla lettera c);
- e) la partecipazione a sistemi di qualità alimentare;

Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 è autorizzata una spesa valutata in annui euro 400.000 (UPB S06.04.015).

10. L'Amministrazione regionale:

- a) eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammesse, per la partecipazione delle PMI agricole e zootecniche a concorsi, fiere, mostre, forum e seminari per lo scambio di conoscenze tra imprese;
- b) partecipa alle spese sostenute dalle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per un massimo di 200.000 euro per azienda e per triennio per le attività di cui al comma uno, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- c) eroga aiuti sino al 50 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie, alle Organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai Consorzi di tutela. L'intensità dell'aiuto può essere elevata sino al 100 per cento per le campagne pubblicitarie di carattere generico;

la Giunta regionale, con apposita deliberazione definisce le condizioni di erogazione degli aiuti di cui alla lett. c), in conformità a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013"– capitolo VI.D. L'erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Per le finalità di cui al presente comma e al successivo comma 11 sono azioni pubblicitarie le operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto ed è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015).

11. La Giunta regionale con apposita deliberazione definisce programmi di attività promozionale e pubblicitaria che attua direttamente o per il tramite della Agenzia regionale "Sardegna promozione", di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicità rivolte ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. L'Assessorato dell'agricoltura esercita funzioni di indirizzo in relazione alle attività di promozione e pubblicità istituzionali dei prodotti agro alimentari e zootecnici svolte autonomamente dall'Agenzia regionale "Sardegna promozione". Per tali finalità, nell'anno 2008, è stanziata la spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.04.015).

12. L'Amministrazione regionale riconosce le Organizzazioni di produttori (OP) e le loro unioni (OC) di settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta; a loro favore sono erogati aiuti per il loro avviamento relativi alle spese sostenute nei primi cinque anni dal riconoscimento e per un massimo di 400.000 euro; gli aiuti non possono essere pagati oltre il settimo anno dal riconoscimento. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento nel caso in cui il fatturato annuo delle OP e delle OC aumenti almeno del 30 per cento. Gli aiuti sono concessi limitatamente alle spese derivanti da tale aumento. Gli aiuti di cui al presente comma sono erogati anche ai Consorzi di tutela. Per tali finalità, nell'anno 2008, è stanziata la spesa di euro 1.600.000 (UPB S06.04.015).

13. L'Amministrazione regionale, direttamente o tramite l'Agenzia LAORE Sardegna, eroga aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nella misura di seguito elencate:

- a) sino al 100 per cento per la tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali;
- b) sino al 70 per cento per lo svolgimento dei controlli funzionali;
- c) sino al 40 per cento per l'introduzione in azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, sino al 31 dicembre 2011 ed esclusa l'inseminazione artificiale ;
- d) sino al 100 per cento per servizi di assistenza tecnica;

a tal fine è autorizzata una spesa valutata in annui euro 10.300.000 (UPB S06.04.009).

14. La Giunta regionale, quando non espressamente previsto, definisce con apposite delibere le condizioni di attuazione degli interventi e le condizioni di erogazione degli aiuti previsti ed istituiti con il presente articolo; gli stessi aiuti sono erogati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti prima della presentazione della domanda di aiuto e nei limiti delle somme disponibili nel bilancio e se non disposto altrimenti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre del 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e che modifica il regolamento CE 70/2001.

15. Le spese di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 e riferibili alle competenze trasferite all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sono sostenute dall'Agenzia AGRIS-Sardegna che vi provvede con risorse finanziarie del proprio bilancio.

16. Ai fini dell'attuazione di un Piano per l'arresto definitivo e la riconversione delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e che utilizzano il sistema di pesca a strascico, è disposto uno stanziamento di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. L'attuazione del Piano è subordinato alla sua approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. (UPB S06.05.003).

17. Le somme stanziare nel bilancio della regione per l'anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca non impegnate nello stesso anno permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

18. Le competenze in materia di erogazione di contributi per favorire le attività dei coltivatori e degli allevatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11, articolo 134; 26 gennaio 1989, n. 5; 24 aprile 2001, n. 6, articolo 6; 22 aprile 2002, n. 7, articolo 13; e 11 maggio 2004, n. 6, articolo 6, punto 7, sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008 all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

19. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura";
- b) articoli 13, 15, 18 e 20 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale – abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60";
- c) articoli 3 e 3 bis della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura";
- d) comma 4 dell'articolo 6 e lettera a) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 "Disposizioni in materia di pesca";
- e) legge regionale 22 dicembre 1998, n. 34 "Nuove norme di attuazione sul fermo biologico".

20. Al fine di provvedere al supporto della gestione delle partecipate regionali Carbosulcis S.p.A. Fluorite di Silius S.p.A., IGEA S.p.A., Progemisa S.p.A., è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 51.000.000 (UPB S06.03.024):

21. Al fine di procedere all'espletamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario "Genna Tres Montis" e dell'impianto di arricchimento di Assemini, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare apposita commessa a Fluorite di Silius S.p.A., soggetto assegnatario della concessione, nonché a corrispondere a Nuova Mineraria Silius S.p.A. in liquidazione l'importo relativo ai lavori di bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007; alla relativa spesa valutata in complessivi euro 13.513.000 si fa fronte con gli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall'articolo 24, comma 5 (per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, che a tal fine sono conservati nel conto dei residui (UPB S06.03.022 e S06.03.024).

22. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 11 del Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione, da parte della Regione Sardegna, di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 50.000, a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento

delle procedure di gara (UPB S06.03.021) e la spesa di euro 6.600.000, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisizione delle aree da mettere a disposizione del nuovo concessionario (UPB S06.03.022).

23. Nelle more dell'approvazione della legge regionale sulle Attività Estrattive, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e adottare il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), che rappresenta lo strumento di pianificazione del settore, con riferimento sia alle sostanze minerarie di I categoria (miniere), che a quelle di II categoria (cave); il Piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per espresso.

24. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 5.300.000 quale ricapitalizzazione della società IGEA finalizzata quanto ad euro 3.000.000 per interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree minerarie dismesse, quanto ad euro 2.000.000 per lo smaltimento di rifiuti pericolosi delle aree minerarie dismesse e quanto ad euro 300.000 per la messa e tenuta in sicurezza dei siti minerari aperti al pubblico (UPB S04.06.002 e S03.01.003).

25. Al fine di provvedere al pagamento di oneri rivenienti da commesse affidate a Progemisa S.p.A. per il supporto tecnico alle attività regionali è autorizzata nell'esercizio 2008 la spesa complessiva di euro 3.790.000, di cui euro 3.340.000 per lavori effettuati nell'esercizio 2008 ed euro 450.000 quale saldo di impegni pregressi (UPB S06.03.023).

26. Al fine di stimolare e supportare lo sviluppo di attività industriali manifatturiere, è costituita tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ENEA una società per azioni avente per oggetto lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento al solare termo-dinamico, al fotovoltaico, alla dinamica dei fluidi per aerogeneratori e all'agro-energia; le azioni della nuova società sono ripartite tra i soci nella misura del 50 per cento; la dotazione iniziale del capitale sociale da parte della Regione è valutata in euro 250.000 e fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S01.05.002.

27. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 è destinata agli interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria (UPB S06.03.017).

28. A decorrere dall'anno 2008 al fine di ricomporre in maniera unitaria le politiche industriali ed i relativi investimenti con le competenze dei Comuni e delle Provincie stabilite dagli articoli 17,18 e 19 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e coordinare le esigenze dello sviluppo e del riequilibrio territoriale nel quadro delle azioni di razionalizzazione della spesa pubblica regionale ivi comprese le risorse statali provenienti dal FAS, la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Industria, provvede a:

- a) individuare le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati;
- b) definire i criteri di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati;
- c) determinare le modalità e i criteri per l'assegnazione delle aree industriali alle imprese richiedenti;
- d) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate;
- e) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse;
 - a tal fine è autorizzata per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 la spesa di euro 4.000.000 per l'acquisto e la riqualificazione di edifici rustici industriali di impresa (UPB S06.03.018);
 - la spesa di euro 4.000.000 per la realizzazione di investimenti in energia rinnovabile finalizzati all'abbattimento dei costi energetici delle imprese (UPB S06.03.018).

29. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, la gestione delle aree industriali indicate nella parte I della tabella F, allegata alla presente legge, in ragione della loro dimensione comunale, è attribuita ai Comuni. Ad essi sono trasferite le funzioni e i compiti amministrativi relativi a:

- a) la programmazione generale urbanistica delle aree produttive;
- b) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- c) la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- d) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate;
- e) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti.

I Comuni esercitano le competenze loro spettanti nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

30. Sono istituite le Agenzie provinciali per la gestione di quelle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, indicate nella tabella F (parte II), in attuazione dei principi di differenziazione e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. Le Agenzie provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, nonché autonomia organizzativa, contabile e finanziaria e hanno il compito di esercitare azioni di sviluppo e valorizzazione imprenditoriale e svolgono sulle aree industriali le medesime funzioni e compiti amministrativi attribuiti ai Comuni ai sensi del comma precedente, ad eccezione della programmazione generale urbanistica delle aree produttive, che spetta al Comune dove ricade l'area. Le Agenzie esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione d'intesa con il sistema delle Autonomie Locali del territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica.

31. Qualora i singoli Comuni destinatari delle competenze trasferite dai Consorzi ritenessero che le funzioni in materia industriale possano essere svolte più efficacemente a livello sovracomunale, possono ottenere che tali competenze siano attribuite all'Agenzia provinciale di appartenenza.

32. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Agenzie adottano lo Statuto che deve essere approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Industria.

33. Sono organi dell'Agenzia provinciale il Direttore generale e il Collegio sindacale. Alla scelta del Direttore generale, la Provincia provvede mediante la costituzione di un apposito elenco secondo procedure di evidenza pubblica. Per l'iscrizione al suddetto elenco il soggetto interessato deve aver svolto per almeno un quinquennio, nei dieci anni precedenti alla pubblicazione dell'avviso, funzioni di dirigente in enti, aziende, strutture pubbliche o private, organismi internazionali. L'incarico di Direttore generale ha durata quadriennale ed è rinnovabile per ulteriori quattro anni. Il Collegio sindacale è costituito da due componenti, tra cui il Presidente, di nomina regionale, ed un terzo componente, di nomina provinciale.

34. Per le aree gestite dalle Agenzie Provinciali, è istituito un Comitato di Indirizzo e di Programmazione costituito dal Presidente della Provincia, dai Sindaci dei Comuni interessati territorialmente, da un rappresentante della C.C.I.A.A. competente per territorio e da due rappresentanti delle associazioni provinciali o regionali competenti per territorio aderenti alle organizzazioni degli industriali più rappresentative a livello nazionale. Tale Comitato: predispone e approva il piano delle infrastrutture, il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; procede altresì alla verifica del conseguimento da parte del Direttore generale degli obiettivi posti a fondamento dell'attività dell'Agenzia.

35. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi precedenti sono trasferiti ai Comuni e alle Agenzie provinciali dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

36. La Regione è titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ed inadempimento degli Enti locali e delle Agenzie provinciali, dai quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il suddetto potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

37. Gli enti di cui alla tabella F (parte III), sono soppressi. Entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei Consorzi soppressi e alla nomina di un Commissario liquidatore. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'Industria, impartisce al Commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e le modalità della procedura liquidatoria. Nell'ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai Consorzi, anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le azioni del Tecnocasic S.c.p.a. con sede in Cagliari, attualmente detenute dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, sono trasferite alla Regione. Le attività e le passività trasferite ad esito della chiusura della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli Enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni.

38. Il personale degli enti soppressi con contratto a tempo indeterminato alla data di approvazione della presente legge e non appartenente alle qualifiche dirigenziali, è trasferito ai Comuni e alle Agenzie provinciali titolari delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi dei commi precedenti. L'inquadramento del personale trasferito presso i Comuni o le Agenzie provinciali avviene con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile facendo

riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza e garantendo un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale si applicano, a cura del Commissario liquidatore, le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei Consorzi. Il Comune o l'Agenzia interessati possono chiedere di subentrare al Consorzio nel rapporto di lavoro con il dirigente, con il consenso del medesimo; in tale ipotesi non si applicano le predette disposizioni del contratto collettivo. Al personale che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data del trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.

39. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari in contrasto o comunque incompatibili con la disciplina prevista dai precedenti commi dal 29 al 39.

40. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi dal 29 al 40 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S08.01.002).

41. L'autorizzazione di spesa di euro 15.000.000 di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, è destinata a finanziare programmi di intervento finalizzati a sostenere iniziative integrate di ospitalità volte al recupero di edifici privati di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da Imprese o Consorzi di Imprese attraverso un circuito regionale o interprovinciale; il relativo programma d'intervento, è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, che deve tener conto anche di progetti già presentati nell'ambito della progettazione integrata (UPB S06.02.003).

42. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2007 relativa alla salvaguardia, alla conservazione, alla promozione e alla valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale e artistico della Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 5.000.000 (UPB S06.03.001).

43. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese dei settori dell'industria, artigianato, cooperazione, commercio, agricoltura e pesca, turismo e servizi mediante la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i confidi stessi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 nell'anno 2008 (S06.03.001, S06.03.008, S06.03.019, UPB S06.03.028, S06.04.004).

44. La Giunta Regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva le Direttive di attuazione dell'intervento di cui al comma 43, stabilendo le modalità operative e le procedure per la presentazione delle domande di contributo. Per il riparto dei contributi stessi, si deve aver riguardo al numero dei soci aderenti ai consorzi e al volume degli affidamenti garantiti o all'ammontare delle garanzie prestate.

45. È autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 quale contributo all'Agenzia regionale delle entrate (ARASE) per la realizzazione di un progetto di domiciliazione delle imprese (UPB S01.04.002).

CAPO V
SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 9

Disposizioni nel settore sanitario e sociale

1. La Regione, in attuazione del Piano regionale dei servizi sanitari (PSR) 2006-2008, promuove interventi finalizzati all'ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico del servizio sanitario regionale, per un ammontare complessivo, nel quadriennio 2008-2011, di 576.000.000 così ripartiti:

- a) euro 40.000.000 nell'anno 2008, 20.000.000 nell'anno 2009, 30.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 destinati all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (UPB S05.01.003);
- b) euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per il miglioramento delle strutture ospedaliere esistenti e per la riqualificazione della rete delle strutture territoriali (UPB S05.01.002);
- c) euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (UPB S05.01.002);
- d) euro 371.000.000, nell'anno 2008, di provenienza statale e comunitaria, per il perseguimento di obiettivi strategici per la salute attraverso la realizzazione di strutture ospedaliere di eccellenza, la riqualificazione e ristrutturazione degli ospedali e dei centri di riferimento dell'isola (UPB S05.01002).

2. Al fine di dare attuazione al Piano per il superamento del precariato predisposto in attuazione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 e per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali, anche pregressi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 11.000.000, di cui 6.000.000 per l'anno 2008 e 5.000.000 per l'anno 2009, (UPB S05.01.001).

3. Per l'avvio e il funzionamento della rete integrata dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le patologie individuate come prioritarie dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-08, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2007 è rideterminata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in euro 10.000.000 ed è altresì autorizzata per gli anni 2010 e 2011 la spesa di euro 10.000.000 (UPB S05.01.005).

4. Al fine di rafforzare le attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, realizzare un piano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-08 nonché di favorire la riqualificazione dei Dipartimenti di Prevenzione è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.01.013).

5. Al fine di migliorare l'informazione e fruibilità dei servizi sanitari è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nell'anno 2008 e 5.000.000 nell'anno 2009 per la realizzazione di un piano di comunicazione istituzionale del servizio sanitario, inclusa la gestione e il potenziamento dei portali della sanità e del sociale, l'attuazione e la promozione dell'immagine coordinata del SSR, anche attraverso omogenei e coerenti interventi di identità visiva e di comunicazione interna nelle strutture sanitarie (UPB S05.01.001).

6. Per gli obiettivi previsti dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-08 in materia di disponibilità di sangue e rete trasfusionale è autorizzata, nell'anno 2008, la complessiva spesa di euro 7.000.000 di cui:

- a) euro 1.000.000 nell'anno 2008 per la promozione della cultura della donazione attraverso opportune campagne di responsabilizzazione e informazione (UPB S05.01.008);

- b) euro 2.000.000 nell'anno 2008 per il potenziamento della rete dei centri trasfusionali (UPB S05.01.008);
- c) euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l'acquisto di autoemoteche e la riqualificazione dei centri di raccolta (S05.01.008).

7. Per l'erogazione di finanziamenti in favore delle Aziende sanitarie per il ripiano dei disavanzi relativi agli anni decorsi, anche con riferimento alle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali, è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di euro 8.000.000 (UPB S05.01.001)

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, di tessuti e di cellule; a tal fine è autorizzata una spesa valutata in euro 450.000 annui (UPB S05.01.008).

9. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per l'erogazione alle aziende sanitarie di finanziamenti per lo sviluppo di programmi di assistenza domiciliare integrata (UPB S05.03.007).

10. È autorizzata una spesa valutata in annui euro 2.500.000 per la realizzazione nelle aziende sanitarie di progetti volti al contenimento dei tempi di attesa, con riferimento a prestazioni selezionate sulla base delle criticità riscontrate nelle singole realtà territoriali, previa valutazione dell'attività istituzionale. (UPB S05.03.007).

11. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 relativa alla Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.

12. L'autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 11 (Interventi a sostegno della ricerca scientifica sulla B-talassemia), e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 32 della legge regionale n. 2 del 2007 trova copertura nell'ambito del Fondo unico per la ricerca istituito con la legge regionale 7 agosto 2007, n. 7. (UPB S02.04.010).

13. Gli stanziamenti disposti quali accantonamenti per la copertura degli oneri contrattuali per il settore sanitario sono conservati nel bilancio della regione fino al loro completo utilizzo.

14. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi in favore di associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale, che operano per contrastare il fenomeno del randagismo. Le modalità e i criteri di erogazione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale (UPB S05.01.008).

15. Al fine di tutelare la salute pubblica favorendo l'eradicazione della trichinellosi e delle pesti suine attraverso la realizzazione degli investimenti necessari a garantire un sufficiente livello di biosicurezza negli allevamenti, la riserva d'esercizio indicata nella legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, all'articolo 16, può essere superiore ai dieci anni ove richiesto per l'accesso ad aiuti regionali, statali o comunitari.

16. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 85.856.000 di cui euro 50.000.000 a carico dei fondi regionali per l'anno 2007 ed euro 35.856.000 mediante utilizzo dei finanziamenti assegnati dallo Stato in applicazione dell'Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata, in ragione di euro 3.600.000 nell'anno 2008, di euro 12.150.000 nell'anno 2009, di euro 9.829.000 nell'anno 2010 e di euro 10.277.000 nell'anno 2011. (UPB S05.03.010)

17. Il programma straordinario è volto a favorire l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto d'importo sino al 25 per cento del costo dell'intervento, e, comunque, non superiore ad euro 25.000, con priorità per le coppie di nuova formazione per genitori soli con uno o più figli a carico. Sono definite coppie di nuova formazione quelle che abbiano contratto matrimonio non prima di tre anni, o cinque anni per quelle con figli, o lo contraggano non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. I richiedenti il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) reddito familiare annuo non superiore a euro 35.894;

- b) cittadinanza europea o di stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
- c) aver dimorato in Sardegna, con residenza anagrafica, continuativa da oltre 5 anni;
- d) residenza o attività lavorativa in un comune della provincia in cui ha luogo l'intervento;
- e) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato nel territorio della Sardegna nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda alla Regione;
- f) non aver ottenuto agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni.

19. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore dei Lavori pubblici, approva il programma d'intervento e, in conformità con quanto previsto nei commi precedenti nonché alle norme contenute nella legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 in quanto applicabili, le disposizioni per la sua attuazione. In particolare, il programma attuativo stabilisce:

- a) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di contributo;
- b) la ripartizione territoriale dei finanziamenti;
- c) i punteggi da attribuire alle condizioni soggettive di maggior tutela;
- d) le modalità di determinazione ed erogazione del contributo;
- e) ogni altra disposizione di dettaglio necessaria ai fini attuativi.

20. Una quota delle risorse del programma è utilizzata per far fronte agli impegni assunti fino alla data di scadenza dell'avviso pubblico permanente di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è determinata, per l'anno 2008, in euro 6.000.000 (UPB S04.10.003).

22. Sono soppresse le commissioni per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13. Le funzioni svolte dalle soppresse commissioni sono da intendersi direttamente attribuite alle amministrazioni comunali che vi provvedono tramite i propri uffici.

23. E' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 20.000.000, da trasferire ai comuni, per la realizzazione di interventi di sostegno economico, non superiori ai 350 euro mensili, a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizione di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, quali energia elettrica, gas, acqua, rifiuti solidi urbani. La Giunta regionale individua, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali e i soggetti sociali solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, criteri e modalità per l'erogazione del sostegno economico, nonché la soglia ISEE al di sotto della quale si accede alle prestazioni previste. (UPB S05.03.007)

24. Per l'anno 2008 è autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000 per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari, prevista dal Piano Regionale dei servizi Sanitari 2006-2008, nonché per il sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo delle persone e delle famiglie. Le risorse sono destinate alla riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali, dei servizi e degli interventi dei Comuni finalizzati al sostegno delle funzioni genitoriali, all'ascolto e alla consulenza educativo-relazionale ai genitori, alla mediazione familiare. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone, sentiti gli enti locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, i criteri organizzativi e le modalità di coordinamento delle attività a sostegno della famiglia di competenza dei Comuni singoli o associati, con le attività svolte dai Consultori familiari (UPB S05.03.007).

25. Per la realizzazione di un Piano straordinario a favore dei giovani e degli adolescenti è autorizzato, per l'anno 2008, lo stanziamento di euro 10.000.000. Il piano è destinato a sostenere percorsi di crescita e responsabilizzazione di giovani e adolescenti, di partecipazione ad azioni a valenza culturale e sociale, di prevenzione di fenomeni di disagio giovanile e di contrasto a comportamenti a rischio. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale predispone, su proposta degli Assessori alla Sanità e alla Pubblica Istruzione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e i soggetti solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005, i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati. (UPB S 05.03.007).

26. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed al completamento di strutture destinate ad accogliere detenuti soggetti a misure alternative o ex detenuti, persone con disturbo mentale sottoposte a restrizioni di carattere giudiziario. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia sociale. (UPB S 05.03.006)

27. Al comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 sono aggiunti le seguenti parole:

28. "I finanziamenti sono erogati ai Comuni anticipatamente e in un'unica soluzione".

29. Le competenze in materia di erogazione di contributi a favore degli Enti operanti nel Settore della Sicurezza Sociale e delle Associazioni dei non vedenti, di cui alle leggi regionali 30 aprile 1991, n. 13 – articolo 72, legge regionale 10 novembre 1995, n. 28, articolo 23 e legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 sono trasferite, con decorrenza 1° gennaio 2008, all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Art. 10

Semplificazione della certificazione in materia di igiene e sanità

1. Ai fini della semplificazione amministrativa, l'amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e le società da essa controllate, non richiedono, e di conseguenza le ASL non sono più tenute a rilasciare, i seguenti certificati, documenti e adempimenti:

- a) certificato di sana e robusta costituzione;
- b) certificato di idoneità fisica;
- c) certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (caldaie);
- d) certificato sanitario per l'impiego di gas tossici;
- e) certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o di corsi di formazione professionale;
- f) certificato di idoneità alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- g) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
- h) certificato dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri;
- i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
- j) partecipazione della ASL alla Commissione comunale "parrucchieri, barbieri ed estetisti".

2. I certificati, i documenti e gli adempimenti di cui al comma 1 sono rilasciati, su istanza degli interessati, ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione per tutti gli altri usi consentiti dalla normativa vigente.

3. Il certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica ed il certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

4. In tutti i casi in cui sia richiesto il certificato che attesta l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo C).

5. In conformità ai regolamenti comunitari (CE) nn. 852, 853 e 854 del 2004, ai fini della registrazione, gli operatori del settore alimentare notificano alle ASL i dati relativi a ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. Nel caso in cui sussista l'obbligo di riconoscimento, gli stessi presentano alle ASL la relativa istanza.

6. Non sono più richieste all'interno del territorio regionale:

- a) l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni) e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina);
- b) le autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed agli articoli 25, 26 e 44 del decreto del presidente della repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

CAPO VI

RETI INFRASTRUTTURALI E MOBILITÀ

Art. 11

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti

1. Al fine di proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla società Abbanoa S.p.A. gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Sardegna, è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario, a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalità dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (UPB S07.07.002).

2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, anche in relazione alla necessità di compensare il valore energetico dell'acqua fornita al settore agricolo l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Acque della Sardegna (E.N.A.S.) l'importo di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.002).

3. L'Ente Acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresì nell'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche.

4. Nel comma 11, lett. b), dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 le parole "del sistema Flumendosa-Campidano" sono soppresse.

5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del sistema idrico multisettoriale e sui sistemi di trasporto principali idrici settoriali, è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (UPB S07.07.005).

6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente Acque della Sardegna (E.N.A.S.) l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; Il relativo programma è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici (UPB S07.07.004).

7. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è prorogato di ulteriori 24 mesi. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature disposta con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 è disposto l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.003).

8. L'ESAF in liquidazione è autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro cinquanta per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si dà luogo all'integrale riscossione dei crediti di maggior importo.

9. In deroga alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 per l'anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002).

10. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e 2011. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta Regionale,

su proposta dell'Assessore competente (UPB S07.10.005).

11. E' autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.06.002).

12. Per la riallocazione in altre strutture delle attività e delle funzioni che gli organismi del Ministero della Difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 è autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004).

13. Nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, sono introdotte le seguenti modifiche:

- a) Nel comma 1, lett. a) dell'articolo 7 dopo le parole: "di più province" sono inserite le seguenti: "nonché per quelli di cui al successivo comma 3".
- b) Nel comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole "È istituita" sono inserite le seguenti "ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31";
- c) Il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"4. L'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa è individuato secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 della citata legge regionale".
- d) Nel comma 5 dell'articolo 11 le parole "su richiesta del direttore" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dello stesso e del direttore generale"; nell'ultimo periodo le parole "indetto e gestito direttamente dalla Agenzia medesima" sono sostituite dalle seguenti: "indetto e gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di personale".
- e) Nel comma 6 dell'articolo 11 le parole "nell'ambito dei limiti di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti".
- f) Dopo il comma 2 dell'articolo 45 è inserito il seguente:
"3. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 le concessioni di cui al comma precedente sono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio così come previsti dall'articolo 24 della presente legge".

14. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 e successive integrazioni e modificazioni sono abrogate le parole "Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52 deve essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo modalità disposte dall'Assessore regionale dei trasporti".

15. È autorizzata, nell'anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo S.p.A. nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio 2008-2009-2010-2011 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

TABELLA A

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi

Fondi Regionali (UPB S08.01.002)

(importi in migliaia di euro)

	2008	2009	2010	2011
1) Norme in materia di inquinamento acustico, di elettromagnetismo e di qualità dell'aria.	2.100	2.100	2.100	2.100
2) Tutela , conservazione e valorizzazione della agrobiodiversità e biodiversità vegetale in Sardegna	4.100	4.100	4.100	4.100
3) Interventi vari di parte corrente	28.950	28.950	28.950	28.950
Totale FR	35.150	35.150	35.150	35.150

Assegnazioni statali e comunitarie (SC08.0025)

1) Assegnazioni statali per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	517.000	477.000	393.000	393.000
2) Contributi dell'Unione europea per il cofinanziamento della programmazione 2008-2011	196.000	161.000	121.000	121.000
Totale AS	713.000	638.000	514.000	514.000

TABELLA B

Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente per nuovi oneri legislativi
(UPB S08.01.003)

(importi in migliaia di euro)

Fondi Regionali (SC08.0034)	2008	2009	2010	2011
1) Cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria 2008-2011	90.000	77.000	77.000	77.000
2) Riordino dei Consorzi di bonifica	23.500	23.500	23.500	23.500
Totale	113.500	100.500	100.500	100.500

TABELLA C

Importi da iscrivere in bilancio relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria
(art. 1, comma 6 della presente legge)

TABELLA C

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	UPB	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA						
L.R. 20/93 - Interventi a sostegno dei cassintegrati	S05.03.004	SC05.0584	500	500	500	500
03 - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO						
L.R. 24/99 - Art. 10 - Risorse per la contrattazione per il personale dell'Ente Foreste	S04.08.007	SC04.1919	800	800	800	800
L.R. 9/96 - Art. 2 - Norme sulla tesoreria regionale	S08.01.007	SC08.0137	500	500	500	500
L.R. 31/98 - art. 62 - Contrattazione personale Amministrazione e Enti regionali	S01.02.003	SC01.0216	16.259	20.809	20.809	20.809
L.R. 1/2006 - Art. 12 - L.R. 7/2007 - Finanziamenti a favore della ricerca scientifica e tecnologica	s02.04.004	SC02.1022	33.000	33.000	33.000	33.000
04 - ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA						
L.R. 12/05 - Unioni di Comuni e Comunità Montane	S01.06.001	SC01.1069	10.000	10.000	10.000	10.000
05 - AMBIENTE						
L.R. 22/05 - Protezione dell'ambiente da pericoli derivanti dall'amianto	S04.06.003	SC04.1315	300	300	300	300
	S04.06.003	SC04.1316	10	10	10	10
	S04.06.003	SC04.1317	0	0	0	0
	S04.06.003	SC04.1318	600	600	600	600
	S04.06.002	SC04.1296	8.000	8.000	8.000	8.000
L.R. 3/06 - Disposizioni in materia di pesca	S06.05.002	SC06.1368	0	0	0	0
	S06.05.002	SC06.1372	1.000	0	0	0
	S06.05.002	SC06.1370	6.000	6.000	6.000	6.000
	S06.05.003	SC06.1406	0	0	0	0
	S06.05.003	SC06.1407	1.000	500	500	500

08 - LAVORI PUBBLICI						
L.R. 32/91 - art. 18 - Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche	S04.10.005	SC04.2745	0	0	0	0
	S04.10.005	SC04.2748	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 29/97 - Funzionamento Autorità d'Ambito	S07.07.002	SC07.0785	0	0	0	0
L.R. 10/05 - Trasferimento personale dai soggetti gestori dei servizi idrici regionali al Servizio idrico integrato - Gestione liquidatoria ESAF	S07.07.003	SC07.0800	4.000	2.000	0	0
L.R. 7/05, art. 5, c. 18 - Monitoraggio edilizia residenziale	S04.10.003	SC.04.2671	125	125	125	125
L.R. 5/07 - Fondo finanziamento spese sostenute da soggetti pubblici per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione	S07.10.001	SC07.1178	200	200	200	200
09 - INDUSTRIA						
L.R. 33/98 - Riconversione aree minerarie	S06.03.018	SC06.0561	0	0	0	0
	S06.03.022	SC06.0656	0	0	0	0
	S04.06.005	SC04.1361	3.000	3.000	3.000	3.000
L.R. 33/98 - Finanziamenti alle partecipate ex EMSA e altre	S06.03.024	SC06.0690		46.000	46.000	46.000
	S06.03.023	SC06.0673	50	0	0	0
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE						
L.R. 31/94 - Modifiche alla L.R. 16/83 - Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione lavoro e loro consorzi	S06.03.028	SC06.0762	0	0	0	0
L.R. 7/97 , art. 6 - Fondo Regionale per le società miste	S02.03.002	SC02.0749	620	0	0	0
	S02.03.002	SC02.0756	0	0	0	0
L.R. 7/97 , art. 2 - Lavori socialmente utili	S02.03.001	SC02.0715	0	0	0	0
	S02.03.001	SC02.0719	1.200	1.200	1.200	1.200
L.R. 36/98 - Politiche attive sul costo del lavoro	S06.06.002	SC06.1540	2	2	2	2
	S06.06.002	SC06.1541	20	20	20	20

segue: 10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE	S02.03.001	SC02.0711	0	0	0	0	
	S02.03.001	SC02.0712	0	0	0	0	
	S06.06.002	SC06.1543	7.883	4.647	1.091	0	
	S02.02.005	SC02.0593	0	0	0	0	
	L.R. 26/00 - Norme a sostegno all'imprenditorialità femminile in attuazione della legge 215/92	S06.03.025	SC06.0708	75	0	0	0
		S06.03.026	SC06.0725	1.800	0	0	0
	L.R. 20/05, art. 31 - Fondo regionale per i diversamente abili	S05.03.004	SC05.0590	320	0	0	0
		S05.03.004	SC05.0592	200	0	0	0
		S05.03.004	SC05.0593	160	0	0	0
		S05.03.004	SC05.0594	0	0	0	0
		S05.03.004	SC05.0595	0	0	0	0
		S05.03.011	SC05.0598	0	0	0	0
		S05.03.011	SC05.0599	100	0	0	0
	L.R. 1/06, art. 7,C.1 - Cofinanziamento progetti di azioni innovative in materia di politiche del lavoro	S02.03.001	SC02.0708	0	0	0	0
	11 - PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 31/84 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate	S02.01.001	SC02.0002	0	0	0	0	
	S02.01.001	SC02.0003	0	0	0	0	
	S02.01.001	SC02.0005	80	80	80	80	
	S02.01.001	SC02.0008	1.000	1.000	1.000	1.000	
	S02.01.001	SC02.0014	0	0	0	0	
	S02.01.013	SC02.0336	0	0	0	0	
	S02.01.013	SC02.0342	0	0	0	0	
L.R. 26/96 - Interventi Regionali per l'Università	S02.01.009	SC02.0171	12.000	12.000	12.000	12.000	
L.R. 7/05, art. 12, c. 1 lett a) - Fondo Unico per l'Università diffusa nel territorio	S02.01.009	SC02.0170		4.000	4.000	4.000	

12 - IGIENE, SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE						
L.R. 3/03, art. 15, c. 16 e art. 9, c. 11 L.R. 1/2006- Attività di recupero detenuti e soggetti sottoposti ad esecuzione penale	S05.03.009	SC05.0734	480	400	400	400
L.R. 6/04, art. 14, c. 3 - Acquisto scorte di sangue	S05.01.008	SC05.0156	2.000	1.000	1.000	1.000
L.R. 22/2005 - Protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto	S05.01.005	SC05.0116	500	500	500	500
	S02.04.010	SC02.1121	50	50	50	50
13 - TRASPORTI						
L.R. 21/05, art. 26 -Contributi compensativi di minori entrate per applicazione di tariffe agevolate	S07.06.001	SC07.0608	2.000	2.000	2.000	2.000
	S07.06.001	SC07.0615	0	0	0	0
L.R. 21/05, art. 48, c. 2 - Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale	S07.06.001	SC07.0603	400	400	400	400
L.R. 21/05, art. 2 - Conferimento funzioni di trasporto che non richiedono esercizio a livello regionale alle autonomie locali	S07.06.001	SC07.0605	400	0	0	0
L.R. 21/05, art. 29 - Conferenza regionale sui trasporti	S07.06.001	SC07.0604	0	0	0	0

TABELLA D
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO RELATIVAMENTE AD AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LE QUALI SI DISPONE UNA RIDUZIONE O UN
INCREMENTO

(art. 1, c. 7 della presente legge)

TABELLA D

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
01 – PRESIDENZA						
L.R. 6/92, art. 52 – Assistenza alle piccole e medie imprese	S01.05.002	SC01.0961	5.800 (+ 4.800)			1.000 (+ 742)
02 – AFFARI GENERALI						
L.R. 38/82, art. 35 – Quote ad associazioni ed enti che perseguono interessi regionali	S01.03.007	SC01.0576				250 (+ 214)
L.R. 4/06, artt. 20 e 21 – Versamento a favore FITQ	S01.02.002	SC01.0181		3.390 (+990)	3.390 (+990)	3.390 (+990)
03 – PROGRAMMAZIONE						
L.R. 1/99, art. 8 - Programmi integrati d'area	S01.03.010	SC01.0628/p	20.000 (-69.605)	20.000 (-69.605)	20.000 (+20.000)	20.000 (+20.000)
L.R. 6/01, art. 6 c. 15 - Sofferenze finanziarie EE.LL. e I.A.C.P.	S08.01.005	SC08.0081				
	S08.01.005	SC08.0080		3.280	3.279	3.300
	S08.01.006	SC08.0113		(+ 1)	(+ 6)	(- 6.720)
	S08.01.006	SC08.0114				
04 – ENTI LOCALI						
L.R. 28/72 – Contributi ad associazioni e comitati locali per la partecipazione alla programmazione	S01.06.001	SC01.1077	130 (- 28)	130 (- 24)	130 (- 24)	130 (+ 78)
L.R. 1/99, art. 8 - Recupero centri storici	S04.10.001	SC04.2614	25.000 (+ 10.000)			15.000 (+ 15.000)
L.R.2/07, art. 15, c. 7 – Piano energetico regionale – Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari – Interventi sugli immobili regionali	S01.05.002	SC01.0943			3.300 (+ 3.300)	

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
05 – AMBIENTE						
L.R. 14/00, art. 13 – Valutazione ambientale	S04.08.001 S04.07.003 S04.07.003	SC04.1722 SC04.1501 SC04.1502	400 (+ 300)	400 (+ 300)	400 (+ 300)	400 (+ 400)
L.R. 4/2006 – Controlli e istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali	S04.07.003 S04.07.003	SC04.1499 SC04.1500	250 (+ 50)			
L.R.2/07, art. 15, c. 7 – Piano energetico regionale – Programma di produzione energia rinnovabile e pannelli solari – Interventi sugli immobili regionali	S04.07.008	SC04.1621			6.700 (+ 6.700)	6.700 (+ 6.700)
L.R.2/07, art. 15, c. 17 – Promozione investimenti nel settore energetico	S04.07.008	SC04.1622				3.000 (+ 3.000)
06 – AGRICOLTURA						
L.R. 1/99, art. 19, c. 2 – Ricomposizione fondiaria	S06.04.014	SC06.1110	0 (-10.000)	0 (- 15.000)	0 (- 15.000)	
L.R. 1/06, art. 4, c.7 – Abbattimento costi energetici sollevamento acque	S04.02.003	SC04.0196	0 (-2.000)	0 (- 2.000)	0 (- 2.000)	
07 – TURISMO						
L.R. 40/93, art. 16 – Concorso interessi imprese turistiche	S06.02.006	SC06.0277	4.000 (+ 2.000)			2.000 (- 6.005)
L.R. 40/93, art. 3 – Compensi agli enti creditizi per gestione fondo per concorso interessi e canoni alle imprese turistiche	S06.02.005	SC06.0264	80 (+ 30)			50 (- 363)
L.R. 51/93 – Provvidenze a favore dell'artigianato	S06.03.002	SC06.0414	8.000 (+ 1.000)			6.000 (- 17.550)
08 – LAVORI PUBBLICI						
L.R. 19/64, art. 4 - Fondo prestazioni garanzie mutui per costruzione edifici di culto	S07.10.006	SC07.1285				60 (- 24)
L.R. 27/72 – Assunzione oneri di enti vari per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo statale	S07.10.006	SC07.1284				303 (- 18)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 1/06, art. 5, c. 9 – Investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale.	S07.04.002	SC07.0355	2.000 (+ 2.000)			
L.R. 1/06, art. 5, c. 10 – Finanziamenti alle Province per manutenzione strade di loro competenza	S07.01.002	SC07.0025	4.000 (+ 2.000)	2.000 (+ 2.000)		
L.R. 1/06, art. 5, c. 11 – Opere pubbliche relative al settore viario	S07.01.002 S07.01.002	SC07.0018 SC07.0028	13.000 (+ 8.000)	13.000 (+ 13.000)	13.000 (+ 13.000)	
L.R. 1/06, art. 5, c. 12 – Progettazione opere di viabilità statale	S07.01.001	SC07.0001	2.000 (+ 1.000)			1.000 (+ 1.000)
09 – INDUSTRIA						
L.R. 21/93 – Interventi urgenti a sostegno dell'industria	S06.03.018	SC06.0557				0 (- 11.879)
L.R. 11/98, art. 21, c. 2 – Fondo incentivazione piccole medie imprese	S06.03.018	SC06.0560				3.000 (- 7.329)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
10 – LAVORO						
L.R. 14/68 – Sezione provinciale Unione Italiana Ciechi	S05.03.007	SC05.0672	520 (+ 25)	520 (+ 25)	520 (+ 25)	520 (+ 494)
L.R. 1/86 - Contributi a favore delle attività dei coltivatori diretti sui problemi dello sviluppo economico e sociale	S05.03.004	SC05.0588	1.500 (- 202)	1.500 (- 202)	1.500 (- 202)	1.500 (+ 927)
L.R. 8/97, art. 32 - Finanziamenti ad enti ed organismi cooperanti nel settore della sicurezza sociale	S05.03.005	SC05.0612	810 (+ 40)	810 (+ 40)	810 (+ 40)	810 (+ 73)
11 – PUBBLICA ISTRUZIONE						
L.R. 1/90, art. 60 – Finanziamenti ad enti e organismi con finalità didattica e socio culturale	S02.01.008	SC02.0149				80 (+ 44)

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

(importi in migliaia di euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER ORGANI AMMINISTRATIVI	U.P.B.	CAPITOLO	2008	2009	2010	2011
L.R. 26/97 – Promozione e valorizzazione della lingua sarda.	S03.02.001	SC03.0207	500 (- 200)	500 (- 200)	500 (- 200)	500 (- 1.256)
L.R. 15/06, art. 8 – Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi	S05.04.003	SC05.0976				1.300 (+ 1.300)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. d) –Borse di studio a favore di studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate	S02.01.004	SC02.0071				5.000 (+ 5.000)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. h) –Finanziamenti alle Università per programmi comunitari Erasmus - Socrates - Leonardo	S02.01.009	SC02.0162			2.500 (+ 2.500)	2.500 (+ 2.500)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. l) –Contributo a favore delle Scuole Superiori per traduttori ed interpreti	S02.01.009	SC02.0174	80 (+ 2)	80 (+ 2)	80 (+ 2)	80 (+ 80)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett. o) –Borse di studio a favore di giovani sardi di famiglie disagiate finalizzate a scambi di istruzionei	S02.01.013	SC02.0337				50 (+50)
L.R. 02/07, art. 27 c. 2, lett.u) – Carta Giovani Sardegna	S02.01.013	SC02.0334				50 (+ 50)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.a) – Copertura oneri espropriativi e acquisto di beni immobili finalizzati al restauro ed all'utilizzo collettivo dei beni culturali	S03.01.003	SC03.0019				5.000 (+ 5.000)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.c) – Contributi alle biblioteche scolastiche per l'acquisto di prodotti dell'editoria regionale	S03.02.003	SC03.0283			500 (+ 500)	500 (+ 500)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.d) – Contributi alle emittenti radiofoniche private locali per la trasmissione notiziari in lingua sarda	S03.02.003	SC03.0282			100 (+ 100)	100 (+ 100)
L.R. 02/07, art. 28 c. 9, lett.a) – Produzione notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggi mimico gestuale dei non udenti.	S03.02.003	SC03.0280			100 (+ 100)	100 (+ 100)
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.e) – Promozione del libro edito in Sardegna	S03.02.003	SC03.0303	100 (- 100)	100 (- 100)		
L.R. 02/07, art. 28 c. 1, lett.g) – Contributo a favore dell'Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias	S03.02.005	SC03.0341	0 (- 150)	0 (- 150)	0 (- 150)	
L.R.18/98,art. 81) – Chiese di particolare interesse artistico e storico	S05.01.003	SC03.0053	10.000 (+10.000)			

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

12 – SANITA'						
L.R. 14/01, art. 2 – Concorso pagamento rette dovute dai tossicodipendenti alle comunità	S05.03.008	SC05.0702				0 (- 2.582)
L.R. 7/02, art. 27, c. 11 – Contributi alle associazioni in favore nefropatici emodializzati e trapiantati	S05.03.007	SC05.0671				0 (- 31)
L.R. 4/06, Art. 17, c. 3 – Prevenzione dipendenze comportamentali o da sostanze	S05.03.008	SC05.0701				1.000 (+ 1.000)
L.R. 2/07, Art. 32, c. 19 – Accordi integrativi regionali della medicina generale e della pediatria di libera scelta	S05.02.001	SC05.0014		2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)	2.500 (+2.500)
L.R. 2/07, Art. 32, c. 15 – Contributo all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna IZS	S05.02.001	SC05.0350				820 (+820)
L.R. 2/07, Art. 32, c. 20 –Potenziamento medicina specialistica extraospedaliera	S05.01.001	SC05.0015		2.500 (+2.500)		

N.B.: gli importi tra parentesi costituiscono l'incremento o il decremento

TABELLA E
AUTORIZZAZIONI DI SPESA CORRELATE AD ANTICIPAZIONI DI ENTRATA
(art. 1, comma 1)

(importi in migliaia di euro)

U.P.B.	CAPITOLO	INTERVENTO	STANZIAMENTO
S01.03.010	SC01.0628	Fondo programmazione negoziata	75.000
S01.05.002	SC01.0943	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili regionali	3.300
S01.06.001	SC01.1059	Sistema Autonomia Locale - Investimenti	85.545
S01.05.002	SC01.0946	Acquisizione al patrimonio regionale di diritti e beni	1.700
S02.01.005	SC.02.0083	Programma straordinario di edilizia scolastica	3.848
S02.01.005	SC02.0086	Costruzione, riattamento e messa a norma di edifici scolastici	10.000
S02.01.012	SC02.0328	"Case studente"	25.857
S02.03.007	SC02.0901	Politiche attive del lavoro - Investimenti	2.000
S03.01.004	SC03.0053	Contributi agli Enti Locali per il restauro di beni culturali	10.000
S04.03.004	SC04.0367	Opere di prevenzione e soccorso	2.000
S04.03.004	SC.04.0368	Costruzione e manutenzione opere idrauliche	2.000
S04.06.002	SC04.1287	Bonifica siti contaminati	3.000
S04.06.003	SC04.1319	Bonifica dall'amianto di immobili o infrastrutture pubbliche	8.000
S04.06.005	SC04.1361	Ripristino aree interessate da attività mineraria o di cava	3.000
S04.06.006	SC04.1393	Bonifica siti minerari dismessi	9.950
S04.07.008	SC04.1621	Energie rinnovabili e risparmio energetico su immobili pubblici	6.700
S04.08.006	SC04.1913	Valorizzazione lagune e stagni	10.000
S04.10.001	SC04.2614	Programmi integrati dei centri storici	25.000
S04.10.004	SC04.2696	Informatizzazione catasti	5.000
S04.10.005	SC04.2748	Eliminazione barriere architettoniche	3.000
S05.01.002	SC05.0033	ASL - Finanziamento delle spese in conto capitale	20.000
S05.01.003	SC05.0053	ASL - Edilizia sanitaria	14.000
S05.01.003	SC05.0056	ASL - Patrimonio tecnologico	40.000
S05.04.002	SC05.0886	Palazzetto sport di Cagliari e Nuoro	7.000
S06.03.020	SC06.0612	Potenziamento aree industriali e artigiane	3.000
S06.03.022	SC06.0659	Interventi per la produzione di energia elettrica	6.600
S06.03.024	SC06.0690	Partecipate RAS	51.000
S07.01.001	SC07.0001	Interventi a favore della viabilità	2.000
S07.01.002	SC07.0018	" " " " "	13.000
S07.01.002	SC07.0025	" " " " "	4.000
S07.04.002	SC07.0355	Opere portuali	2.000
S07.06.002	SC07.0632	Investimenti nel settore della mobilità	6.000
S07.06.002	SC07.0639	Ricapitalizzazione SFIRS per continuità territoriale	5.000
S07.07.003	SC07.0800	Investimenti ESAF	4.000
S07.07.004	SC07.0832	Infrastrutture idrauliche ENAS	2.500
S07.07.004	SC07.0838	Impianti di produzione di energia per il settore idrico	4.000
S07.06.002	SC07.0640	Potenziamento e rinnovo mezzi di trasporto	15.000
S07.10.005	SC07.1262	Opere pubbliche di interesse locale	6.000
TOTALE			500.000

TABELLA F RIORDINO AREE INDUSTRIALI

PARTE I – AREE INDUSTRIALI CON DIMENSIONE SOVRACOMUNALE

Denominazione area industriale	Comune
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro-Pratosardo	Nuoro
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale Predda Niedda –Sassari	Sassari
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri	Ozieri
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias	Iglesias
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola	Siniscola
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Tempio Pausania	Tempio Pausania
Consorzio per la Zona Industriale della Valle del Tirso	Ula Tirso
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Macomer	Macomer – Borore

PARTE II – AREE INDUSTRIALI A DIMENSIONE PROVINCIALE

Denominazione area industriale	Provincia
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari	Cagliari
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale	Nuoro
Consorzio Industriale Nord Est Sardegna	Olbia-Tempio
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese	Oristano
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero	Sassari
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente	Sulcis Iglesiente
Consorzio Industriale di Tortoli-Arbatax	Ogliastra
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro	Medio Campidano

PARTE III – TABELLA ENTI SOPPRESSI

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Cagliari
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale
Consorzio Industriale Nord Est Sardegna
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell'Oristanese
Consorzio Industriale di Tortoli-Arbatax
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Macomer
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Nuoro-Pratosardo
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale Predda Niedda - Sassari
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani-Ozieri
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola
Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Tempio Pausania
Consorzio per la Zona Industriale della Valle del Tirso
Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Villacidro